

“SINODO DIOCESANA DI CITTA’ NOUA CELEBRATA ADÌ 17. MAGGIO 1644. NELLA CHIESA CATEDRALE DA MONSIGNOR GIACOMO FILIPPO TOMASINI VESCOUO, E CONTE DI S. LORENZO IN DAILA”¹

ANTONIO MICULIAN
Centro di ricerche storiche
Rovigno

CDU: 262.4+282(497.5Cittanova)“1644”
Saggio scientifico originale
Novembre 2004

Riassunto – L'autore ci presenta la sinodo diocesana del vescovo Giacomo Filippo Tommasini celebrata il 17 maggio 1644 nella Chiesa cattedrale di Cittanova. Stando a quanto affermato dal vescovo nel *Proemio*, codeste deliberazioni sinodali emanate, rappresentano il primo sinodo nella storia della diocesi emoniense. Si tratta di un corpo abbastanza organico di costituzioni che affrontano problemi di carattere disciplinare, giurisdizionale e liturgico ma, nello stesso tempo, ribadiscono pure le posizioni dogmatiche della tradizione cattolica secondo gli ultimi sviluppi del Tridentino. Il documento, dunque, ci fornisce un quadro organico e completo dello stato religioso della diocesi di Cittanova nella prima metà del XVII secolo come pure i rimedi di ordine pastorale e giuridico apporativi.

¹ “Tra le famiglie nobili, che scacciate da Lucca da Castruccio tiranno di quella città, passarono in Venezia, si annovera anche la Tommasina; la quale (...), sparse i suoi rami anche nelle città di Padova e di Vicenza. Rampollo di questa arbore antica e nobile, è Giacomo Filippo nato in Padova l'anno 1595, di Giacomo Tommasini, e d'Ippolita Panizzola (...). Apprese sotto la disciplina di Benedetto Benedetti da Legnago (...), le lettere greche e latine, coi primi elementi della Dialettica; consacrò se medesimo a Dio nella Congregazione dei canonici di S. Giorgio in Alga. Ma non perciò scordatisi per gli esercizj della pietà gli studi delle lettere, che sono l'ornamento della religione, dandosi alla filosofia, e alla teologia (...). Portato quindi alle prime cariche della sua religione (...) occorsegli di passare visitatore a Roma, dov'era già conosciuto da molti cardinali, ed in particolare da Francesco Barberini, a cui aveva dedicato il suo libro: *De Donariis Veterum*. Presentò tutte le sue opere al sommo pontefice Urbano VIII, che benignamente l'accolse. Quindi volendo il medesimo pontefice, e il cardinale Barberini collocare il merito di tant'uomo sul candelliere di santa Chiesa, proposero d'innalzarlo al vescovato della Canèa nel regno di Candia; (...), si contentò di accettare quello di Cittanova nell'Istria (...). Passò agli eterni riposi l'an. 1654”, in *De' Commentarj storici-geografici della Provincia dell'Istria*, libri otto con appendice, di Monsig. Giacomo Filippo TOMMASINI, vescovo di Cittanova, in *Archeografo Triestino*, (=AT), Trieste, vol. IV (1837), p. IX-X. Cfr. anche F. UGHELLO, *Italia Sacra sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium* – Tomus Quintus, Bologna, 1973: “Jacobus Philippus Thomasinus Tuscus, patria Patavinus, Jacobi viri clariss. filius, natus 17. Novemb. 1597 (...). Obiit optimus, doctusque hic Praesul an. 1654”, p. 254.

La convocazione regolare di sinodi² era stata ritenuta dal Concilio di Trento (Sess. XXIV, *De ref.*, c. 2) uno dei mezzi più efficaci per la riforma della Chiesa cattolica. A tale riguardo il Tridentino, come per le visite pastorali, aveva riproposto una istituzione antica che aveva perduto mordente ed efficacia e le assegnò l'importante funzione di tradurre la legislazione tridentina, fondata su norme generali, in disposizioni aderenti ai bisogni delle singole diocesi.

Uno tra i primi studi sulle sinodi nella nostra regione era stato avviato alla fine del secolo scorso dal vescovo di Parenzo e Pola, mons. Giovanni Nepomuceno Glavina³ il quale, amareggiato che le condizioni del suo tempo non ne concedessero la convocazione, intendeva almeno conservare la memoria di quelle preziose testimonianze ancora esistenti della storia diocesana. Successivamente il Pavat⁴ vi ha dedicato un intero capitolo nel suo volume sulla riforma tridentina del clero a Parenzo e Pola dimostrando che a Parenzo furono celebrate, prima del Concilio di Trento, due o tre sinodi, prendendo pure in considerazione le costituzioni emanate nel 1310 dal vescovo Graziadio. Comunque, sia il Pavat che il Babudri⁵, sulla scorta del Kandler, ritengono che tali decreti fossero la conclusione di una sinodo, dove si trattò una riforma generale della diocesi.

Tuttavia, solamente dopo il Concilio di Trento in quasi tutte le diocesi istriane si registra una fioritura di sinodi, dove le disposizioni di riforma assumono carattere di leggi vere e proprie, perciò ci offrono un quadro completo e organico dello stato religioso delle diocesi e i rimedi di ordine pastorale e giuridico apportativi, nello spirito di quella riforma cattolica

² *Sinodo* è parola greca che si può tradurre per convegno o adunanza del clero diocesano con il suo vescovo. Del sinodo diocesano riportiamo la definizione che diede Benedetto XIV nella sua opera *De Synodo diocesana*: "E' legittima congregazione adunata dal vescovo di preti e chierici della sua diocesi, o di altri tenuti ad intervenire, in cui trattare e deliberare di ciò che incombe alla cura pastorale". Tuttavia, il sinodo diocesano di carattere tutto particolare per la propria diocesi, ha due differenze speciali dagli altri concilii. La prima è che tutti i membri del clero che hanno dovere di intervenire non hanno voto deliberativo, ma solo consultivo, perché nella sua diocesi il solo vescovo è legislatore. La seconda differenza è che il sinodo diocesano non ha bisogno di aspettare l'approvazione del Papa per avere vigore di legge; ma dal momento che il sinodo si chiude, le sue costituzioni hanno valore di legge durevole come la Sacra Rota ebbe più volte a dichiarare, che "Synodas ius facit speciale pro tota diocesis servandum". Cfr. G. MARCUZZI, *Sinodi Aquileiesi*, Udine, 1910, p. XX-XXI.

³ Cfr. I. N. GLAVINA, "Synodi diocesanae Parentinae et Polenses", *Folium dioecesanum a Curia Episcopali Parentino-Polensi editum*, II (1880), p. 67-68, 83-85, 124-127.

⁴ M. PAVAT, *La riforma tridentina del clero a Parenzo e Pola*, Roma, 1960, p. 137-153.

⁵ F. BABUDRI, "Parenzo nella storia ecclesiastica", in *Parenzo - Per l'inaugurazione del nuovo palazzo del comune*, Parenzo, 1910, p. 124.

che ha i suoi prodromi nel secolo XV e trova le prime applicazioni locali nel provvedimento del Pavaro, oltre che nelle costituzioni dei patriarchi aquileiesi Ludovico Scarampo (1448) e Marino Grimani (1524).

I vescovi, prima di indire la sinodo, attendevano con particolare cura alla visita pastorale, traendone tutte le indicazioni necessarie per i provvedimenti opportuni. In tal modo, conosciute così *de visu* le necessità della diocesi, convocavano l'assemblea diocesana e nello stesso tempo indicavano tutta una serie di preghiere per il buon esito dei lavori. Prima della data stabilita per la sua apertura, i vicari foranei erano tenuti a presentarsi davanti al vescovo "*portando la nota del clero soggetto al loro governo e di quelli che non risiedono e che non servono alle chiese alle quali sono ascritti*" e "*per far la necessaria conferenza delli bisogni del loro vicariato e consigliar il rimedio*"⁶.

La sinodo dunque, è frutto di un intenso lavoro d'assemblea, nel quale vengono trattati quasi tutti gli aspetti della vita religiosa e morale del clero e della popolazione della diocesi, suggeriti dai sinodali, ovvero dai delegati vescovili che personalmente ne avevano constatato gli abusi. I decreti trattano esplicitamente gli abusi e i disordini denunciati in sede di discussione, ma sono anche frutto delle visite pastorali svolte nelle diverse parrocchie con serietà d'intenti e con accurato controllo personale da parte dei vescovi dotati da una chiara mente riformatrice.

Dalla lettura dell'Indice dei capitoli in cui è divisa la materia della sinodo del vescovo di Cittanova G. F. Tommasini⁷, possiamo constatare che si tratta di un corpo abbastanza organico di costituzioni che affrontano problemi di carattere disciplinare, giurisdizionale e liturgico ma anche ribadiscono le posizioni dogmatiche della tradizione cattolica secondo gli ultimi sviluppi del Tridentino.

Con particolare cura sono trattati i doveri dei parroci e dei chierici, in modo da offrire loro una guida pratica di comportamento, secondo lo spirito della riforma tridentina e le norme dei decreti *De reformatione* stabiliti nelle varie sessioni di quel Concilio⁸.

⁶ G. CUSCITO, "Sinodi e riforma cattolica nella diocesi di Parenzo", *Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria (=AMSI)*, Trieste, vol. XXIII (1975), p. 149.

⁷ *La Sinodo Diocesana di Città Nuova, Celebrata adì 17. Maggio 1644. nella Chiesa Cattedrale da Monsignor Giacomo Filippo Tomasini, Vescovo, e Conte di S. Lorenzo in Daila*, si conserva presso la Biblioteca Universitaria di Padova: collocazione Ba 1078-5 (22-10-84). Operatore: Borghetto Pierantonio. Copia del documento si conserva presso l'Archivio del Centro di ricerche storiche di Rovigno.

Il Tommasini, nelle prescrizioni ecclesiastiche ha dato valore preminente alle finalità pastorali invece che ai diritti soggettivi dei detentori dei benefici; per gli aspiranti ai benefici e agli uffici ecclesiastici è richiesto il possesso delle qualità morali e culturali che gli assicurino idonei all'ufficio, e perciò viene sottolineata la funzione strumentale del beneficio rispetto all'ufficio. Pure i laici sono invitati ad inserirsi direttamente in questo contesto edificativo-pastorale della Chiesa e, in caso di funzioni specifiche loro attribuite all'interno della struttura ecclesiastica, sono sollecitati a esplicitarle con particolare attenzione soprattutto alle esigenze della cura d'anime.

È fissata una disciplina uniforme nell'amministrazione dei sacramenti e nella recita dell'ufficio divino; è affidata agli ordinari l'approvazione dei predicatori e dei procacciatori di elemosine; è stabilita la nuova disciplina del matrimonio: in effetti si può constatare che la battaglia per la riforma s'identifica anche nelle costituzioni sinodali di Cittanova con quella per l'applicazione dei decreti tridentini, affidata soprattutto ai vescovi⁹.

Dall'analisi della costituzione sinodale della diocesi di Cittanova possiamo riscontrare quei caratteri essenziali che esprimono l'aspetto contro-riformistico della rinnovazione cattolica, ossia, l'obbligo della *professio fidei Tridentinae*; la riaffermazione della disciplina ecclesiastica con la formulazione di severe norme repressive; l'accentuazione delle devozioni particolari al SS. Sacramento, alla Vergine Maria, ai Santi, ed analogamente della pratica di quei Sacramenti che erano stati negati dai protestanti come la Penitenza, l'Eucaristia, e l'Estrema Unzione; il controllo sulla vita privata dei fedeli; il rafforzamento dell'aspetto disciplinare della fede; l'Indice dei libri proibiti; l'esigenza organizzativa di regolare tutto nella vita religiosa con scarso spazio all'iniziativa del singolo e alla sua spontanea inclinazione; la costante preoccupazione di offrire al popolo,

⁸ A tale riguardo cfr. G. CUSCITO, *op. cit.*, p. 149 e nota 109, p. 149. Invece, per quanto riguarda la situazione a Cittanova alla fine del XVI secolo, vedi L. PARENTIN, "La visita apostolica di Agostino Valier a Cittanova d'Istria (1580)", *AMSI*, Trieste, vol. XCIV (1994), p. 155-274; A. MICULIAN, "Agostino Valier: Chiese e le confraternite di Buie nella seconda metà del XVI secolo", *Acta Bullenarum*, Povijesno-umjetnički prilozi obilježavanju petstote obljetnice Crkve Majke Milosrda u Bujama - Contributi storico-artistici per il quinto centenario della Chiesa della Madre della Misericordia di Buie, Buie, vol. I (1999), p. 153-160.

⁹ Identici contenuti gli riscontriamo pure nelle costituzioni sinodali dei vescovi di Parenzo, in modo particolare dei vescovi Del Giudice (1650), Adelasio (1675) e Mazzoleni (1733), scrupolosamente analizzati e pubblicati da G. CUSCITO, *op. cit.*, p. 113-223.

nella solennità delle feste religiose, nel culto delle reliquie e nelle processioni liturgiche, un particolare senso religioso.

Ampio spazio viene riservato alla trattazione dei sacramenti, alla loro efficacia e alla loro amministrazione; all'obbligo della residenza, ai doveri dei parroci, all'onestà del clero, al decoro ed arredo delle chiese, all'istituzione dei vicari foranei e delle congregazioni dei casi di coscienza, alla venerazione delle reliquie e delle sacre immagini. Tali prescrizioni si limitano dunque a dichiarare la funzione educativa ed edificante delle sacre immagini, secondo quanto aveva stabilito il Concilio di Trento nella XXV sessione del 1563 con il decreto "*De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et de sacris imaginibus*". Il decreto prendeva posizione nei confronti delle tesi protestanti che riprovavano il culto delle immagini e la decorazione delle chiese e ne riaffermava, riprendendo i decreti del II Concilio di Nicea (787), la legittimità. Il Concilio, segnalando inoltre gli abusi introdotti nell'arte sacra, prescrisse ai vescovi di istruire i fedeli sul significato delle immagini, e di proibire le immagini disoneste o profane o contrarie al dogma¹⁰.

A dire il vero non si registrano grandi differenze di contenuto tra le diverse costituzioni sinodali dei vescovi istriani, considerato che il loro programma coincide con l'applicazione dei decreti scaturiti nelle diverse sedute del Concilio di Trento.

Tuttavia, per quanto riguarda la diocesi di Cittanova, il documento che riportiamo integralmente in appendice, dovrebbe rappresentare il primo sinodo nella storia della diocesi; infatti, il Tommasini stesso afferma nel Proemio (capitolo primo) di non aver rintracciato nell'archivio del suo vescovato "*memoria alcuna, nè nelle scritture dell'altre Chiese, nè men dalla tradizione dei più vecchi, che sia stato giammai celebrata alcuna Sinodo in questa Diocesi*"¹¹.

Pertanto, il 17 maggio 1644 il Tommasini "*della Sacra Teologia Dottore, e per la gratia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Vescovo di Città Noua*

¹⁰ A tale riguardo vedi F. De' MAFFEI, *Icona, pitture e arte al Concilio Niceno II*, Roma, 1974. Tuttavia, nelle costituzioni sinodali in genere i vescovi si limitarono a ribadire il fine morale dell'arte sacra: "*statuit sancta synodus nemini licere ullo in loco vel ecclesia...ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab episcopo approbata fuerit*", conforme ai decreti tridentini. Cfr. G. CUSCITO, *op. cit.*, p. 152.

¹¹ Cfr. il documento pubblicato integralmente in appendice. Per quanto riguarda i vescovi che ressero la diocesi di Cittanova, vedi F. BABUDRI, "Ruolo cronologico dei vescovi di Cittanova d'Istria", *AMSI*, vol. XXXIV (1911), p. 118.

nell'Istria, in nome della Santissima Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, e a laude sua, e della Beata Vergine Maria, e dei Santi protettori di questa Città Massimo, e Pelagio" convocò questa sinodo nella cattedrale di Cittanova, mentre il testo fu pubblicato nello stesso anno a Udine per i tipi di Nicolò Schiratti¹².

In esso si ribadisce la necessità della sinodo diocesana, prevista dagli antichi canoni e dai decreti tridentini *"per soddisfare all'obbligo nostro, e al Sacro Concilio di Trento; è scopo nostro d'инуigilar più che possiamo alla cura di questo gregge da Iddio benedetto, e per stabilire, ed ordinare con paterno zelo tutte quelle cose, che sono necessarie alla sua salute, e conseruatione (...) desiderando correggere gli abusi, e il uiuer del Clero, e risanar le piaghe degli errori, e ridur col fauor Celeste li nostri sudditi allo stato più puro del vero, e buono Christiano"*.

Si sottolinea tra l'altro, l'obbligo per tutti gli ecclesiastici di attenersi, con l'aiuto di Dio, alle conclusioni dei decreti tridentini, e che la loro prima cura *"è d'hauere tutto l'animo intento alle anime de' fedeli a se soggette, e procurare di dar buon'esempio della sua (loro) vita, perché da qui nasce la venerazione de' popoli.(...) predicar al popolo ogni festa, e ammaestrarlo nei diuini precetti; amministrargli prontamente li Santissimi Sacramenti; vedere, che gli Padri di famiglia mandino i figli alla Dottrina; procurino che i loro serui vadino alla Messa nelle feste comandate; visiti gl'infermi, e i pouerì, e non aspetti sij mandato a chiamare, e procuri da per se intendere chi è risentito, e subito li occorri, e lo facci confessare, e con soavi parole l'essorti fino ch'è di buon sentimento riceuere il Santissimo Sacramento dell'Eucharestia, ed esser preparato di vscir da questo Mondo quando Dio piacerà (...)"*.

Il documento è suddiviso in 23 capitoli – inseriti alla fine del testo nella cosiddetta *"Tavola de' Capitoli"* - e precisamente:

- Cap. I : Proemio
- Cap. II : Della professione della Fede e della Dottrina Christiana.
- Cap. III : Dell'amministrazione dei Sacramenti.
- Cap. IV : Del Sacramento del Battesimo.
- Cap. V : Del Sacramento della Confermazione.
- Cap. VI : Del Sacramento della Penitenza.

¹² Stando al Pontificale romano, aspettava al vescovo la scelta della sede nella quale si sarebbe celebrata la sinodo.

- Cap. VII : Del Santissimo Sacramento dell'Eucharestia
- Cap. VIII : Del Sacramento dell'Estrema Vntione.
- Cap. IX : Dell'Ordine Sacro.
- Cap. X : Del Sacramento del Matrimonio.
- Cap. XI : Dell'Officio Diuino, delle festiuità della Diocese, dell'obbligo de venir alla Cathedrale, e delle Messe.
- Cap. XII : Delle Feste de' Santi, e venerazione delle Reliquie.
- Cap. XIII : Dei Parochi, ouer Piouani, e Curati.
- Cap. XIV : De' Canonici, Maestri di cerimonie, Mansionarij, e Capellani.
- Cap. XV : Ordini communi a tutti li Sacerdoti, & Chierici.
- Cap. XVI : De' Chierici, & altri, che seruono nelle Chiese, Sagrestani, Campanari, &c.
- Cap. XVII : De' Vicarij Foranei, & delle Congreghe de' Casi.
- Cap. XVIII : Delle Chiese, Confraterne, & Pitture.
- Cap. XIX : Dei beni delle Chiese, e d'ogni altro beneficio, e Confraterne.
- Cap. XX : Del Vicario Generale, e Cancellier nostro.
- Cap. XXI : Giudici, & Essaminatori con gli altri Officiali del sinodo.
- Cap. XXII : Degli Hospitali, e loro Curatori.
- Cap. XXIII : Del sepelir li morti, sepulture, e legati pij.

I capitoli si aprono con una breve considerazione di ordine teologico che serve a giustificare la norma stabilita di seguito; più volte vi è anche esplicito riferimento ai decreti del Concilio tridentino e ai Sacri canoni, a cui le costituzione sinodali intendono ispirarsi.

Nel Cap. primo, "*Proemio*", il vescovo ribadisce la necessità della sinodo diocesana, prevista dagli antichi canoni e dai decreti tridentini con lo scopo di "*inuigilar alla cura di questo gregge da Iddio benedetto concessoci e per stabilir, ed ordinare con paterno zelo tutte quelle cose, che sono necessarie alla sua salute, e conseruatione, raccolti insieme quegli Ordini, che nei passati tempi decretati da' loro Vicarij, ci sono peruenuti alle mani, e quei stessi moderati da molte pene, & aggiuntili alcuni altri pochi stimati opportuni allo stato presente, e inserti a loro Capi, nella presente Sinodo li promulghiamo, e in ogni maniera più possibile bramiamo venghino alla notitia di ciascuno.*" Viene quindi raccomandato ai curati un rapido intervento per correggere eventuali abusi e risanare "*le piaghe degli errori, e ricondur col fauor celeste li nostri sudditi allo stato più puro del vero, e buono Christiano.*"

A tale riguardo si ricollega alle parole del profeta Ezechiele: “*Speculatorem dedi te domut Israel: & audies de ore meo verbvm. Si dicente me ad impium. Morte morieris: non annuntiaueris ei, neque locutus fueris, ut auertatur à via sua impia, & viuat: ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem eius de manu tua requiram. Si autem tu annunciaueris impio, & ille non fuerit conuersus ab impietate sua, & à via sua impia: ipse quidem in iniquitate morietur, tu autem animam tuam liberasti.*”

Nel capitolo II, sulla fede cattolica e della dottrina cristiana – “*Della professione della Fede, e della Dottrina Christiana*” -, sono precisate le categorie a cui corre l’obbligo della professione di fede secondo quanto stabilito dal Tridentino (sess. XXIV, *De ref.*, cap. 12). Il capitolo presenta un paragrafo interessante sul precetto che obbliga sotto pena di scomunica di notificare al S. Ufficio o al vescovo qualsiasi persona sospetta di eresia o eretica. Allo stesso modo dovrà esser notificato chiunque “*facesse cosa contraria, ouer ad offesa della Fede Catolica, esortando i popoli à manifestarli, ed anco nelle Confessioni farli sapere essere sotto pena di scomunica obligati di riuelarli al Sant’Officio; e li stranieri, che vengono qui, vedere se sono di paesi sospetti, per gli riguardi, che sono necessarij; altrimenti facendo li Sacerdoti, saranno da Noi castigati.*”

Alla professione della fede, sono obbligati i Canonici, parroci, curati, cappellani e i predicatori prima di iniziare il loro ufficio. Inoltre, suggerisce agli ecclesiastici di possedere l’Indice dei libri proibiti e conforme a quello siano tenuti a regolarsi, in quanto “*essendo piena la Prouincia di molte superstitioni, esortiamo, che col predicare, e confessare si affatichino sradicare dalle menti delle genti basse, ne’ quali maggiormente soggiornano. Poiché tra i peccatori più graui, che si offenda la Maestà di Dio, è la bestemmia, per la quale uien dalla Giustitia Diuina flagellati gli abitanti, perciò facciamo sapere, che in ciò vsino li Curati quelle pene più rigorose, che sapranno; e li pubblici bestemmiatori sijno scacciati dalla Chiesa, come nemici di Dio.*” Per i parroci, “*comandiamo in virtù di Santa Obbedienza*”, l’obbligo di insegnare ogni domenica nelle loro chiese la dottrina cristiana; insegnare alla gioventù i divini precetti, ed istituire la Confraternita (Compagnia) della dottrina cristiana con persone laiche “*delle più sensate*”. E’ inoltre ribadito tra le cure del parroco di insegnare la dottrina cristiana anche a quei “*popoli lontani dalla Chiesa; li Curati faccino questo essercitio la mattina subito dopo la Messa, facendo recitare il Pater noster, l’Aue Maria,*

Credo, e li comandamenti di Dio, con altre orazioni, conforme al solito.”

Si raccomanda ai curati di usare il solito libro della dottrina; di tener nota del profitto dei singoli giovani e di avvisare i genitori di eventuali negligenze e conforme l'occasione *“negarli anco i Sacramenti”*.

Il capitolo III contiene le norme relative all'amministrazione dei sacramenti – *“Dell'amministrazione dei Sacramenti”* - se ne dichiara la sublimità e si precisano le disposizioni per la normale amministrazione di essi. I parroci devono amministrarli *“con Cotta, & Stola, accompagnato da vno, ò più Chierici, conforme i luoghi, né questi con altre cerimonie, che di quelle insegnate nel Rituale Romano nuouo; siano conseruati nei luoghi mondi, & riposti sotto le loro chiaui, le quali restino a loro medesimi, & non in potestà de laici, sotto Pena ad arbitrio Nostro, di esser castigati.”*

Inoltre i sacramenti devono essere conferiti senza alcuna intenzione di premio o guadagno, *“altrimenti saranno da Noi castigati seueramente.”* Infine si suggerisce di amministrarli nella chiesa e *“Non si amministrino a quelli, che sono ribelli di Dio, cioè scomunicati, ouero in peccato mortale, se prima con la penitenza non saranno resi capaci di questi.”*

Nel capitolo IV è sottolineata l'importanza del Battesimo – *“Del Sacramento del Battesimo”* - *“essendo questo non solo la porta de gli altri Sacramenti, ma anco del Cielo, per fuggire ogni pericolo, in così tenera età; comandiamo che non si differisca più che nell'ottauo giorno il battezzare li fanciulli.”* Si dispone ai parroci di non ammettere all'ufficio di padrini scomunicati o peccatori pubblici o persone non confessate e comunicate o che non conoscano perfettamente il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo e i Dieci Comandamenti *“e sij vn solo Huomo, ò Donna, ò al più vn' Huomo, & vna Donna”*.

Si raccomanda ai piovani o curati di non battezzare i nati *“fuori della lor cura”* senza licenza del primo parroco, *“se non in necessità, nel qual caso non trovandosi alcun Sacerdote, o Huomo presente, possa la Comadre, o altra Donna sodisfare a questo con l'acqua naturale, & le parole, che sono necessarie: ANTONIO, ò CATERINA, Io ti battezzo in nome del PADRE, del FIGLIO, & dello SPIRITO SANTO, con intentione di fare quanto la Santa Chiesa intende; & questi portati alla Chiesa il Sacerdote potrà soddisfare al rimanente delle cerimonie, che si costumano, ma se vi fosse dubbio lo battezzerà con la solita conditione: Si non es baptizatus, ego te baptizo in*

nomine, &c Ricordando, che i Curati vedino se le Comadri sanno ben la forma del Battesimo, ed insegnargliela, accioche in questo essercitio possino in qual si uoglia parte del corpo battezzar la creatura in dubbio di vita.”

I parroci dovranno possedere un registro – *libro de' battezzati* - con il nome dei battezzati, dei genitori, dei padrini, con l'indicazione del giorno, mese ed anno e “*di essere legittimamente nati*” e di conservarlo “*sub poena suspensionis*”, conseguentemente di consegnarlo al successore “sotto l'istessa pena”. Infine, i parroci sono invitati ad esortare tutte le donne a “*venire a pigliare la benedizione del Parocho, nè tenghino i figli nei loro letti, se non dopo l'anno*”.

Le norme relative al “*Sacramento della Confermazione*” sono state incluse nel capitolo V.

I parroci sono tenuti alla preparazione adeguata dei bambini che si apprestano a ricevere il sacramento della cresima. Pertanto il Vescovo esorta “*li Piouani alla preparazione, per degnamente conseguirla, esprimendoli la parentela spirituale, che è tra il Compadre, che tiene il cresimato, & il Padre, & la Madre dell'istesso, la quale impedisce, che tra li detti non si possi contraer matrimonio.*” Inoltre, i parroci dovranno inserire nei libro dei battezzati coloro che si apprestassero a ricevere il sacramento della Cresima, “*da una parte, con li nomi del Compadre, & Comadre, Padre, & Madre; che quelli che sono in età matura siano confessati, & che gli Huomini non tenghino se non Huomini, & le Donne le Donne senza dispensa nostra.*”

Il capitolo VI contiene le norme relative al sacramento della Penitenza - “*Del Sacramento della Penitenza*”-. Essendo l'uomo soggetto per il peccato d'Adamo, ovvero soggetto al peccato dopo aver riscontrato il sacramento del santo battesimo, non vi è altro rimedio “*che questo della Penitenza, col quale possiamo ricorrere con l'aiuto Diuino allo stato di salute.*” Tutti i parroci sono tenuti a istruire il popolo sulle parti essenziali del sacramento e sulle condizioni necessarie per confessarsi degnamente. Si stabilisce che tale sacramento sia amministrato solamente nelle chiese e specificamente nei confessionali muniti “*da Tauole ferrati con la sua fenestrella, in numero quanti sono i Confessori, con alcuna imagine auanti oue s'inginocchia il penitente, & dentro la nota dei casi reseruati da Noi, e la Bolla in Cena Domini.*” Il sacerdote che confessa deve indossare esclusivamente “*la Cotta con la Stola*”, mentre i parroci nei loro sermoni devono

insegnare alla gente il modo di confessarsi “*contentandosi con pazienza interrogarli, & farli capaci dei loro errori, affaticandosi in ciò, non essendo cosa di maggior merito, che questo essercitio; & quanto sij, non si può esplicare, caro a Iddio il guadagno di vn'anima; però come buon Medico consolerà il penitente, & conforme al bisogno lo riprenderà, e le ne porgerà il rimedio.*”

Pertanto ogni confessore “*habbi familiare la Summa di Toledo, il Nauarra, il Medina ed altri*”; coloro che ne saranno sprovvisti, verranno sospesi dalle confessioni come persone ostinate.

I Confessori dovranno rendersi conto se i penitenti “*hanno pagato giustamente le Decime, se hanno vsurpati beni della Chiesa, se fanno, o han fatto danno nei boschi, e beni delle Chiese, & s'hanno restituito, non ammettendo scuse, nè meno assoluendo quelli, che sono in publico peccato, bestemmiatori, vsurari, ed adulteri, ricordandoli le scomuniche fulminate contro gli vsurpatori delle cose della Chiesa, quando non faranno la restituzione, essendo, che in questa Prouincia è questo il principal peccato de' popoli.*”

Particolare cura viene dedicata alle persone ammalate ed inferme, perciò sarà particolare cura dei curati visitarli “*farli confessare, incaricando il Medico a farlo su le prime, &c. & oue sono più confessori, quello, che hauerà confessato lascerà la fede in scritto al penitente dell'assoluzione, ouero ne auertirà il Parocho*”.

Infine il vescovo esorta i curati e i piovani all'obbligo di recarsi il lunedì santo nelle abitazioni di tutta la popolazione a compilare la lista delle persone da comunione, e “*passata la Domenica in Albis dijno in nota nell'Officio della Cancelleria Apiscopale tutti quelli, che non si sono confessati, né comunicati quell'anno, auertendoli prima all'Altare, e leggendoli anco, se occorre, il decreto Innocentio, conforme l'ordine antico, col qual vengono questi tali dichiarati contumaci della Chiesa*”.

Dovrà esser negata l'assoluzione a coloro che hanno “*tolta la robba d'altri, e ha modo di restituirla, se prima non ha fatto la restituzione. E così facci sijno adempiti li Legati pij prima dell'assoluzione.*”

Nel capitolo VII “*Del Sacramento dell'Eucharestia*”, si danno disposizioni relative alla grandezza del Sacramento. Pertanto ogni sacerdote deve adeguatamente prepararsi prima di amministrarlo e, nello stesso tempo, avvisare il popolo “*con quanta riuerenza, & humiltà lo deuono riceuere*”. Vengono quindi ribadite le solite norme per il decoro e l'adorazione del

sacramento e l'obbligo per ogni cristiano di riceverlo almeno una volta all'anno nella propria parrocchia e nel periodo pasquale.

Particolari solennità dovranno essere effettuate nel portare il sacramento agli infermi. A tale scopo provvederanno i parroci ad erigere nella parrocchia la Scuola del Santissimo Sacramento, e di conseguenza i sacerdoti, quando *“lo portano agl'infermi debbano pararsi di Cotta, & Stola, e doue ancora è comodità, debbano portar li Piuiali, & esser accompagnati con torze, e candele accese con vna lanterna auanti, & vna campanella con l'ombrella sopra il capo del Sacerdote, il qual nell'andare, e ritornare dica il Salmo de Miserere mei Deus”*, secondo gli ordini contenuti nel Rituale Romano.

Infine vengono ripetute le norme relative al decoro dei tabernacoli *“sijno fodrati di seta con la sua chiaue indorata”*; si raccomanda che il Santissimo Sacramento non *“si estrahi dal suo Tabernacolo per niuna causa, eccetto delle Quarant'Hore, o grauo necessità conosciuta da Noi, o dal Vicario nostro. Essendo indecente esponderlo per ogni leggier causa, e proibendo totalmente il portarlo alle porte della Chiesa nei tempi cattiu, sotto pena di sospensione, & altre ad arbitrio.”*

Nel capitolo VIII sull'Estrema Unzione – *“Del Sacramento dell'Estrema Vntione”* -, viene sottolineata l'importanza di tale Sacramento in quanto *“Essendo il transito della vita il terribilissimo di tutte le cose, per tanto Christo Signor nostro benedetto hà voluto appropriargli vn particolar Sacramento per suffragio del patiente.”* Raccomanda di amministrarlo *“fino che l'infermo ha i sensi buoni”*; inoltre, *“sij portato nel suo vaso d'argento, & sij il Curato con la Cotta, e Stola, & il Chierico porti la Croce con l'acqua santa, & habbi il bombace, o stoppa”*.

Particolari disposizioni vengono assegnate ai parroci relative alle persone gravemente ammalate ed inferme. Sono obbligati a non permettere che gl'infermi restino in alcun modo privi di aiuto, essendo questo il compito principale del buon parroco: *“assistere ed aiutare i suoi sudditi a far questo passaggio, e al ben morire”*. Infine i sacerdoti sono diffidati dall'amministrare il Sacramento dell'Estrema Unzione agli scomunicati ed impenitenti.

Nel capitolo IX, sul Sacramento *“Dell'Ordine Sacro”*, si pongono precise prescrizioni soprattutto di natura morale per quanti intendono

accedere agli ordini sacri. Pertanto “*chi vorrà esser ordinato a gli Ordini Sacri douerà vn mese auanti le Tempora comparer da Noi a dimandar licenza, acciocché si faccino conforme al Concilio di Trento le douute denoncie*”. Gli aspiranti, prima di indossare l’abito chiericale, dovranno soddisfare quanto segue: “*Che habbi seruito la Chiesa, e sij sempre stato alla Dottrina, che sia stato ad accompagnar il Piouano nell’amministrar il Santissimo Sacramento dell’Eucharestia, ed Estrema Onzione, che sia stato assiduo al seruir le Messe, & cantar li Vespri, e Compiete, che sappi dir l’Officio della B. Vergine, che si sia comunicato una volta al mese, e tutte le feste principali, che sia vissuto honestamente, & sia andato a schuola e che sia stato alle congreghe dei casi di coscienza*”. Invece gli aspiranti al suddiaconato, oltre alle fedi dei loro battesimi e di essere figli legittimi con le necessarie pubblicazioni, dovranno presentare anche un titolo patrimoniale.

Infine si lamenta la mancanza di chierici eruditi e perciò si esortato i curati a “*scegliere due, o tre figliuoli, che hauessero buone inclinazioni, & indirizzarli nel seruitio della Chiesa, essendo molto bisognosa tutta la Prouincia de Ministri natiui del paese*”.

Il Capitolo X è riservato al “*Sacramento del Matrimonio*”. In esso è ribadito il fine per il quale Cristo ha istituito tale Sacramento ed è obbligo ai parroci attenersi scrupolosamente ai decreti del Concilio di Trento in materia matrimoniale. I contraenti dovranno essere confessati e comunicati e “*se li sposi hauessero hauuto copula insieme, e li troverà colpeuoli*”, il curato gli manderà dall’ordinario per l’assoluzione.

Nessun sacerdote o canonico “*ardisca assistere ad alcun Matrimonio, nè benedir li sposi senza espressa licenza del proprio Parocho, ouero nostra, conforme al Sacro Concilio. Né meno nel toccar la mano esser presente esso Parocho sotto pena ad arbitrio nostro, poiché questi popoli subito vanno a cohabitar insieme con mal’esempio*”.

Si consiglia ai sacerdoti di osservare le cerimonie ed i riti sacri ed in caso di “*ritrouo alcun’ impedimento, rimettino al nostro Tribunale subito il negotio, acciocché seruato iuris ordine si proceda*”.

Infine i parroci dovranno possedere un registro con il nome degli sposi, dei compadri ed indicare il giorno e l’anno del riscontro del matrimonio. Il registro va scrupolosamente custodito assieme a quello dei battezzati.

Si raccomanda di non riscontrare matrimonio ad “*huomini vagabondi, se l’Ordinario di questi non ne hauerà fatta la solita inquisitione*”.

Il capitolo XI “*Dell’Officio Diuino, delle festiuità della Diocese, dell’obbligo del venir alla Cathedrale, e delle Messe*”, riveste particolare importanza in quanto sono stabiliti dettagliatamente i compiti dei rettori delle chiese, dei canonici, capellani e dei chierici.

Il vescovo sollecita tutti i sopra menzionati affinché “*sijno tenuti sonato il Matutino venire alla Chiesa, e fatta l’orazione auanti il Santissimo Sacramento, capitar in sagrestia a pigliar la cotta, & iui con modestia recitar il Diun’Officio distintamente facendo un poco di pausa nel mezo del versetto, in modo tale, che mouino gli ascoltanti a deuotione, nè niuno ardisca uenir in Chiesa senza colare, o col capello andar in choro sotto pena ad arbitrio nostro*”.

Sono stabilite le norme relative ai breuiari e ai messali: “*non si tenga altri Breuiari, nè Messali, che li nuoui Romani*” conforme la Bolla del pontefice Urbano VIII, “*con l’officio dei Santi nuoui, intendendo, che di tutti questi si celebri il suo officio, benché sijno ad libitum*”, mantenendo un atteggiamento decente e devoto. Sono tenuti ad onorare “*con l’officio, ed ottaua il Padrone delle loro Chiese, & di più faccino la commemorazione nei suffragij dei Santi Massimo e Pelagio martiri, Protettori di questa nostra Diocese, celebrando il giorno della loro Natiuità, che è Di S. Massimo adì 29. Maggio. Di S. Pelagio adì 28. Agosto*”. A tale riguardo sono obbligati tutti i parroci a recarsi in città con lo loro croci a rendere obbedienza al loro pastore, portando il loro “*Canone o Cathedratico*”, e rimanervi fino “*alli secondi Vespri, portando le loro vesti longhe, cotte e berrette, & andar in choro a dir l’hore, e poi dir la loro Messa, douendo uenir i Piouani, e non mandar altro Sacerdote sotto pena di Ducati quattro per ciascheduno, e sotto l’istessa assistere ai Diuini Officij, e non andar vagando per la Chiesa, o Sagra*”.

Dovranno inoltre celebrare il giorno 12 luglio, festa di SS. Ermagora e Fortunato, padroni della chiesa aquileiense; mentre il giorno 2 dicembre “*dedicazione della Cathedra*”, tutti i sacerdoti dovranno celebrare e pregare Iddio affinché “*ci concedi talenti di poter degnamente essercitar questo carico*”; infine si esorta a celebrare il 22 giugno “*che fussimo consecrati in Vescouo di questa Città, dicendo la loro Messa, & così parimenti nella Cathedrale si facci l’Anniuersario del mio Antecessore Monsignor Eusebio Caimo adì 20. Ottobre*”, mentre il giorno 5 di novembre, dedicato all’anniversario di tutti i vescovi e dei canonici defunti, tutti i curati almeno una volta alla settimana dovranno celebrare per i benefattori della loro chiesa.

Per quanto riguarda il sacrificio della Messa, si danno disposizioni

affinchè i sacerdoti si accostino all'altare con devozione, purezza di cuore e con decoro esterno. Nessun sacerdote potrà celebrare se prima non avrà *“detto Mattutino, almeno sino alle Laudi, leggendo prima la Messa, & trouando le Orazioni, preparando in Sagristia tutte le cose, nè si parta da quella finchè non saranno accese le candele all'Altare e nell'uscir si facci segno col campanello”*. La Messa non deve essere *“nè lunga, nè troppo breue, ma spedita, nella quale il Piuano facci il suo Sermone, e la confessione, conforme l'vso”*.

E' proibito a ogni sacerdote della diocesi *“dir Messa auanti il Parocho in quella Parochia, conforme la costituzione del Vescouo Manino 1603, cinque Maggio, acciocché il popolo sij instituito. La serui vn Chierico con cotta, & habbi il suo campanello per l'eleuazione del Santissimo, e del Calice, nè esso Chierico parti dall'Altare, e se occorresse far qualche cerca si mandi vn'altro a farla”*. Esorta tutti i sacerdoti di attenersi all'ordine di monsignor vescovo Manino relativo alle messe nelle collegiate, e precisamente di celebrare la prima *“a buon'ora per quei che vogliono far viaggio, e andar a far lauorare”* e due ore dopo un'altra *“tenendo sempre stabile quest'ordine, acciocché il popolo sappi come regolarsi”*.

Seguono le norme relative agli altari. Tutti dovranno essere provvisti di tre tovaglie, mentre quelli consacrati pure della *“sua tela incerata fuora la pietra. Nè de cetero si possi fabricar Altari, che non sijno di muro lungo piedi quattro e mezo, e doi e mezo largo. Nè si possi celebrar Messa fuora Altari portatili, che non sijno di pietra viuua, con la sepoltura delle Reliquie della parte di foura, e la pietra sij lunga almeno quarte due e meza, e longa il simile”*.

Infine sono ribadite le leggi canoniche riguardanti la celebrazione delle messe nelle chiese campestri: *“Che li Curati, i quali anderanno fuori alle Chiese campestri habbino vna lirazza leuando via il dar vino, ch'è vn'eccitar a mal'vso del paese i Sacerdoti. Che l'Hostie sijno fatte di farina bianca, e da Chierici, e che li Calici sijno d'argento, e d'oro. Che i Sacerdoti nuoui habbino la loro Fede dell'essere ammaestrati sufficientemente”*. Durante la celebrazione delle messe novelle *“non si faccino superfluità, né balli, ò altre cose secolaresche”*, mentre durante le rogazioni *“niuno possi andar fuori a benedir case, né altro senza licenza del Parocho, in pena ad arbitrio nostro”*.

Le norme relative alle *“Feste de' Santi, e venerazione delle Reliquie”*

sono contenute nel capitolo XII. Si danno disposizioni per l'osservanza delle feste dei Santi secondo la Bolla nuova del sommo pontefice Urbano VIII del 5 settembre 1642: *"nelle quali non è lecito ad alcuno lauorare, sotto pena di peccato mortale"*. Continua il decreto sinodale riportando, mese per mese, l'elenco delle varie festività relative alla diocesi di Cittanova, come pure l'elenco delle Feste mobili: *"La Resurrezione di N. S. con li due seguenti; Il giorno dell'Assunzione di N. S.; Le tre feste di Pentecoste; La Festa del Corpo di N. S. Gesù Christo; La Festa della Santissima Trinità; Tutte le Domeniche dell'Anno"* (vedi in appendice il cap. XII).

Si stabilisce di onorare con il massimo decoro le reliquie dei santi *"comandando in virtù di Santa Obedienza in termine d'vn anno quelli che haueranno alcuna Reliquia, le sij fatto il suo Tabernacolo, e tenuta in honoreuolezza, e venerazione. & le chiaui restino appresso il Piouano del luogo, o più vecchio Canonico, & doue ne sono copia ne resto anco vna al più vecchio del Conseglio, & poniamo la scomunica latae sententiae illico incurrandae, a chi non essendo di quella Collegiata, ardirà andar a mostrarle ad alcuno, toccando ad vno dei Canonici ciò fare"*.

Nel Capitolo XIII, *"Dei Parochi, ouer Piouani, e Curati"*, sono ribaditi i consueti obblighi, tra i quali, in primo luogo *"procurare di dar buon essemplio della sua vita; predicar al popolo ogni festa e ammaestrarlo nei diuini precetti, conforme al Sacro Concilio di Trento alla sess. 22. c. 8. in lingua volgare, ouer schiaua, e ragionarli nelle pene dell'Inferno; amministrargli li Santissimi Sacramenti e vedere che li Padri di famiglia mandino i figliuoli alla Dottrina, & procurino che li loro serui vadino alla Messa nelle feste comandate, cercando accender i popoli alla deuozione; Publichi li decreti del sacro Concilio nelle Domeniche prime d'ogni mese, & in cadauna di quelle di Quadragesima; Visiti gl'infermi, & i poueri e non aspetti sij mandato a chiamare (...) subito occorri, e lo faci confessare con soauì parole l'essorti fino ch'è di buon sentimento riceuere il Santissimo Sacramento dell'Eucharestia, ed esser preparato ad uscir da questo Mondo quando a Dio piacerà (...) altrimenti saranno da Noi notabilmente castigati"*.

Si fa obbligo ai parroci di far osservare le feste con la proibizione di lavori servili, con la condanna dei balli e, in modo particolare, il gioco delle carte e il gioco della palla assai diffuso nella regione. Inoltre, è severamente proibito a tutti i canonici il libero accesso *"alla publiche hostarie, & iui con secolari beuere o mangiare, se non in occasione di viaggio"* sotto pena di

ducati 4. Tutti i sacerdoti sono tenuti immediatamente a denunciare “*delitti di ratto, o concubinato, qualche peccato enorme, o di altro appartenente al foro Ecclesiastico*”. Allo stesso modo dovranno prestare massima cura alle entrate delle chiese a loro soggette.

Particolare cura dovranno dedicare alle loro abitazioni: “*habbi ogni Parocho la sua casa ben regolata, e adorna di qualche quadro di sacra Imagine, o carte deuote, e non stij da villano, come molti fanno, con pessimo esempio, essendo questa politezza segno dell’animo ben composto*”. All’abitazione sia annesso l’orticello che gli servirà per delizia “*ed vtile, oue habbi dei fiori per ornare a’ suoi tempi gli Altari. In questa se ne starà ritirato, proibendoli l’andar vagando quà e là, & ridursi nelle piazze, e circoli d’ogni vil plebe; ma habbi alcuni libri oltre il Sacro Concilio di Trento, la Somma del Nauarra, il Toledo, & Medina, la Vita di San Carlo con gli suoi ricordi, e quella di S. Filippo Nerio, ed altri Santi, e questi legga*”.

E’ ribadita pure la necessità del rispetto della residenza “*non partino i Curati dalla loro residenza senza nostra licenza in scritto, o del Vicario nostro, conforme le Costituzione del Valerio Visitator Apostolico numero 52, & di D. Gio. Facio 1615, num. 32, e in questo tempo douranno prouedere di alcun Sacerdote, che habbi autorità di amministrar i Sacramenti*”.

Nessun sacerdote deve permettere “*alcuno a predicar nella sua Chiesa, se non hauerà da Noi licenza in scritto, e questo sub poena suspensionis*”, nemmeno è consentito ai parroci “*che hanno sotto di se Capellani ad tempus, non lascino ch’essi celebrino Messa nelle loro Chiese passati li 24 Aprile, se non haueranno la fede dell’Ordinario di essersi esaminati, & presentati, si come è il costume, ed habbino le loro Bolle*”. Durante le festività i parroci dovranno essere presenti nelle loro chiese, “*ne ardiscano andar ad altre Chiese, sotto pena di Lire sei d’applicarsi all’Hospitale di Città Noua, ouero all’istesse Chiese, se dai zupani saremo auisari*”.

Sono infine menzionate le prescrizioni per la diligente compilazione dei quattro libri, conforme al Rituale romano, ovvero dei battezzati, dei matrimoni, dei morti ed il libro dello stato d’anime e penitenti “*ed in essi si notino distintamente, come fin’hora è stato vsato*”.

Sarà obbligo del curato sorvegliare anche “*sulla vita mortale*” della popolazione affidatagli, mentre nei luoghi “*oue non vi sono Maestri di Schola, i Curati faccino questa carità d’insegnar (i figliuoli), o far che ai vicini luoghi sijno mandati, acciocché imparino alcuna cosa, non essendo più pouera la Diocese, che di questo*”.

Il parroco ogni domenica dovrà innanzitutto benedire l'acqua santa, quindi officiare la messa. Nella sagre della sua chiesa *“non facci banchetti, o spese superflue, né al più sia nel disnare, che vn rosto, ed vn lessò con vn'antipasto, e postpasto con qualche frutto, douendo seruire quel congresso per religiosi discorsi, e non per crapulare, altrimenti saranno da Noi castigati. Prohibendo l'inciuil vso di beuere col boccale a guisa d'imbrachi delle pubbliche tauerne, e però per la prima volta pagheranno quattro lire (...) per la seconda volta sia condannato otto lire, e nella terza il doppio con altre pene”*.

Infine sono stabilite le norme per la pulizia e il decoro delle chiese nonché della suppellettile sacra.

Il Capitolo XIV è dedicato ai *“Canonici, Maestri di Cerimonie, Mansionarij, e Cappellani”*.

“Quanto è più alto il grado, tanto più deue l'huomo procurare di farlo risplendere”; con questa frase il Tommasini inizia il XIV capitolo esortando i canonici ad onorare la funzione che occupano *“con maggior purità di vita, e maggior cognizione delle sacre lettere”*. Sottolinea la necessità della cura delle cerimonie religiose e precisamente *“che in tutti i luoghi è necessario che uno habbi cura delle cerimonie della Chiesa, dichiariamo, che li quattro Vicarij Foranei habbino questo carico”*. Invece, per quanto riguarda le Messe ovvero *“all'appararsi nelle Messe in terzo si dourà osseruar l'ordine nostro publicato in Buie nella Visita passata l'anno 1643”*. Raccomanda a tutti i cappellani e mansionari l'ossequio che sono raccomandati a dare al loro rettore e piovano, eseguendo tutto quello che da esso, circa l'ordine e decoro della sua chiesa e della suppellettile sacra, gli sarà ordinato e conforme a quanto stabilito l'11 giugno 1614 dal vescovo Manino.

Il Tridentino prevede che ogni beneficiato non possa allontanarsi dal servizio della sua chiesa, perciò particolare cura viene dal Tommasini riservata al rispetto della residenza *“non possano partire dalle loro cure senza la licenza di esso Piovano, la qual s'intenda solo per tre giorni, & nella Diocesi, conforme anco l'ordine nostro publicato”*. Ai cappellani, che ogni anno vengono eletti dai comuni, si proibisce totalmente *“che per vn mese auanti, e vno dopo non possino dar né da bere, né da mangiare a quelli che hanno voto nella elezione loro”*, esortando la popolazione a tralasciare questa opinione stravagante *“non preuedendo l'incomodo, che li nasce, che non hanno mai alcun Sacerdote di conto, non volendo i galant'huomini stare alla indiscreta loro ballottatione annuale”*.

Infine si esorta tutti i cappellani ad essere diligenti *“in officiar la Chiesa, esser ai primi, e secondi Vespri, & per ruota ogn'vno far la sua settimana, & dir la sua Messa”*.

Particolare importanza riveste il capitolo XV, sugli *“Ordini comuni a tutti li Sacerdoti, e Chierici”*, perciò, oltre agli ordini precedentemente menzionati, ogni sacerdote dovrà essere assiduo *“nelle Sacre Scritture, & nei casi di coscienza, acciocché possino se stessi, & gli altri indrizzare nella vita del Signore”*; indossare l'abito, in base a quanto stabilito dal vescovo Vielmi nei suoi decreti del 10 dicembre 1570: *“non vestino se non di nero, e la veste sia serrata con li suoi bottoni dauanti, con calzette di honesto colore, nè portino le maniche, che di nero, e così la cinta dell'istesso colore. Nè portino zazzare”*. Se invitati a qualche “convitto”, *“faccino le benedizione, ed iui stiano con modestia, fuggendo il beuer soperchio; poiche intendendo, che alcuno si imbriachi, sarà da Noi grauemente castigato; la seconda il doppio con altra pena. Et chi prouocherà altri a beuere, quel tale cadì nell'istessa pena”*. Sono tenuti altresì a fuggire la familiarità con laici; non fermarsi a lungo nelle piazze e *“far circoli con ridere, o dir parole sconcie, ma stiino ritirati”*.

Agli obblighi di assistenza si aggiungono quelli veri e propri di evangelizzazione e di sacramentalizzazione. *“Pratichino con pari suoi Ecclesiastici, e faccino insieme congreghe delle cose appartenenti alla loro cura e orazioni; introducano anco in questa Diocesi la fruttifera, e laudeuol Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Nerio nostro Protettore, per beneficio di questi popoli, molto lontani delle cose dello spirito”*. Non dovranno conversare con persone scomunicate, peccatori pubblici, persone dal comportamento scandaloso, usurai, bestemmiatori, giocatori e con coloro che non si saranno confessati, sotto *“poena suspensionis”*¹³.

Non potranno i sacerdoti tenere in casa propria donne *“se non donne di honesta vita, né tali, che in qualunque modo possano esser sospette, e con licenza nostra”*. Allo stesso modo dovranno evitare al gioco *“delle carte, dadi e al giuoco del pallone, non vadino a ballare, non portino anelli in dito*

¹³ Cfr. A. MICULIAN, “La Riforma protestante in Istria (VI): La diocesi di Cittanova nel XVI secolo”, *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (=ACRSR)*, Trieste-Rovigno, vol. XV (1984-85), p. 61-108. Cfr. pure A. PITASSIO, “Diffusione e tramonto della Riforma in Istria: La diocesi di Pola nel '500”, *Annali della Facoltà di scienze politiche*, Università degli studi di Perugia, a.c. 1968-1970, n. 10 (1970).

ricordandosi la prohibitione di dir Messa con questi. Prohibiamo l'andar di notte, & il portar armi".

Sulla grave questione relativa all'obbligo della residenza, nessun sacerdote *"possa partirsi da questa Diocese"* senza espressa licenza *"in scriptis"* dell'ordinario, e *"partendosi, oltre la sospensione de suoi ordini, si renda inhabile a poter hauer beneficio nella Diocese"*.

Infine, viene ribadito il divieto di trafficare, di praticare il gioco, il ballo e soprattutto la caccia: *"non vadino a caccia; né spendino i beni della Chiesa in alleuar cani, ed altri animali superflui"*.

Il capitolo XVI relativo al comportamento *"De' Chierici, et altrii, che seruono nelle Chiese, Sagrestani, Campanari etc."*, risulta particolarmente dettagliato ed ampio. Viene sottolineata la necessità *"che nel termine di vn mese dopo questo Sinodo le Sagrestie sijno resignate ad vn Sagrestano, & quando questo non si troui, si accordi il Canonico vltimo conforme alle Constitutioni del Visitator Apostolico, numero 47, il quale con vn altro Chierico, ò Capellano habbia d'hauer cura di quelle robbe, & a' suoi tempi prepararle, o consignarle a i Canonici"*.

A tale riguardo il Vescovo aveva prescritto ai canonici di tutte le parrocchie della diocesi emoniense particolari ordini, e precisamente: *"Che almeno ogni Sabato si mondi la Chiesa, & ogni festa si ornino gli Altari, procurando, che questi habbino le cose necessarie, ponendo i palij de' loro colori. Le cartelle delle secrete sijno intelligibili, vi sia la Croce con duoi candelieri, e duoi cussini; Che ogni mattina sij preparata la sua acqua per le mani, & nelle ampolle posto il suo vino, ed acqua, e questi sijno monde, & il vino sano; Che si suoni gli officij a' suoi tempi, & nel tempo turbato sonar le Campane, prima il segno dell'Aue Maria, e poi disteso, aprendo la Chiesa, accioché il popolo ricorri a Dio, che si compiaccia perdonarli. Nella Sagrestia vi sia prima il suo lauatoio, ouer secchiello, & bacinetta con la sua touaglia monda. Vn tabernacolo da inginocchiarsi, auanti al quale sia il suo Crocefisso, e la carta della preparazione della Messa (...) carta, stampata dalla buona memoria di Monsignor Manino nostro antecessore"*.

Allo stesso modo dovranno prestare ogni cura alla pulizia e al decoro della Chiesa; tenere le porte chiuse di notte; vietare balli davanti le porte della chiesa *"né si facci mercatoi, o altro rumore"*. Infine si danno disposizione ai parroci per la decorosa conservazione degli oli santi, del battistero e tenere sempre accesa la lampada davanti al Santissimo Sacramento.

Sottolinea, inoltre, ai canonici di attenersi alle disposizioni emanate nel corso della visita precedentemente effettuata a Buie.

Il capitolo XVII è dedicato ai doveri “*Dei Vicarij Foranei, et delle Congreghe de’ Casi*”, in quanto non essendo questa chiesa nè prebenda Theologale, ne somma Penitentiaria, “*habbiamo pensato supplire con le Congreghe de’ casi più spesse, accioché con questo essercitio già posto in obliuione, si vengano ad ammaestrarsi scambievolmente li nostri Curati*”. A tale riguardo, la diocesi di Cittanova è stata divisa in quattro parti con l’istituzione di quattro vicari foranei e quattro congreghe e precisamente: La prima comprendente Cittanova, Verteneglio e S. Lorenzo; la seconda Buie, Tribano, Carsette e Villanova; la terza Grisignana, Piemonte, Portole e Castagna; la quarta Momiano, Sterna e Berda¹⁴.

Ai vicari foranei inoltre è data facoltà di assolvere dai casi riservati al vescovo nel foro della coscienza tutti coloro che per legittimo impedimento non potessero presentarsi all’ordinario, o al suo vicario generale.

Il capitolo XVIII, “*Delle Chiese, Confraterne, et Pitture*”, stabilisce le norme relative alla pulizia, il decoro delle chiese e della suppellettile sacra. Inoltre viene sottolineato che nessuno, senza il consenso del vescovo, può “*fondar Chiesa, nè costituire Confraterna, ouer Altare senza licenza del Vescouo, nè mutar Altare da luogo, a luogo, nè altro di notabile far nelle Chiese a Noi soggette*”. Quest’ultime dovranno essere provviste di quanto ordinato nelle precedenti visite “*conforme alla loro honoreuolezza, e queste sijno chiuse a’ suoi tempi*”. E’ ribadito l’obbligo di provvedere alla cura

¹⁴ Nella seconda metà del Cinquecento la diocesi di Cittanova comprendeva quattordici stazioni curate, situate tutte in territorio veneto, esclusa l’arcipretura di Umago e Mattereda che, sempre contesa tra il vescovo di Trieste e quello di Cittanova, fu unita a quest’ultimo soltanto nell’anno 1784. I centri di cura d’anime erano le città (capitolo cattedrale di 5 prebende), la terra di Buie (pieve collegiata di 3 canonici), la terra di Portole (pieve collegiata con parroco e due cappellani), la terra di Grisignana (pieve con parroco, cappellano e mansionario), i castelli di Piemonte e Momiano. Ville erano Sterna e Verteneglio (pievi semplici con tre sacerdoti ognuna), San Lorenzo in Daila, Villanova, Castagna (pievi semplici), poi Carsette e Tribano (curazie), staccate da Buie nel 1553, Berda e Collalto (curazia), legata a Momiano, Gradena e Topolovaz rese curazie autonome da Sterna nel XVIII secolo. Cfr. A. MICULIAN, “Eusebio Caimo: Visita alle chiese della diocesi di Cittanova (1622-1623)”, *ACRSR*, vol. XIX (1988-89), p. 143-144. Vedi anche L. PARENTIN, *Cittanova d’Istria*, Trieste, 1974, p. 78; A. BENEDETTI, *Umago d’Istria*, vol. II, Trieste, 1975, p. 91-102; P. KANDLER, *Pel fausto ingresso di Monsignor vescovo D. Bartolomeo Legat nella sua chiesa di Trieste il dì XVIII aprile MDCCCXLVII*, Trieste, 1847; I. GRAH, “Izvjestaji novigradskih biskupa Svetoj Stolici (1588-1808) – I. dio” /Relazioni dei vescovi di Cittanova alla Santa Sede (1558-1808) - I parte/, *Croatica Christiana*, Zagabria, a. IX, n. 16 (1985), p. 63-92.

delle chiese campestri e che queste “*stijno serrate, hauendo però nelle porte il loro fenestrino, e tutti habbino chi le gouerna, e dei più vicini di stanza a queste*”. Nessuno, durante le funzioni religiose deve passeggiare per la chiesa, né “*far circoli, mercati, o contratti, ne vender candele, o altro*”; introdurre cani ed armi oppure dipingere l'immagine del “*Saluator Nostro, e della Beata Vergine, degli Angeli, Apostoli, Euangelisti e Santi, e Sante, che con gli antichi habiti vsati dalla Chiesa. Così non espona nella Chiesa alcuna imagine profana, conforme Bolla del Sommo Pontefice Vrbanò Ottauo 1642. 26. Giugno*”.

Le donne potranno entrarvi esclusivamente con il capo coperto “*incaricando a ciò li Parrochi a comandarglielo strettamente*”, essendo questo un rito antico della chiesa cattolica.

Nel XIX capitolo, “*Dei beni delle Chiese, e d'ogni altro beneficio, et Confraterne*”, è fatto obbligo a coloro che possiedono beni ecclesiastici, sotto pena della sospensione – *sub poena suspensionis* – “*a farli ogni anno gouernare, & accrescerli più che potrà; e se ha casa, sotto l'istessa pena, debba tenerla in acconcio, come è stato con nostri Ordinari intimato*”. Tutti i curati, piovani e beneficiari sono tenuti presentare entro quattro mesi dalla promulgazione della sinodo, sotto pena di sospensione del beneficio, un inventario di tutti i beni e proventi delle chiese: “*tutti li affitti, entrate, liuelli, emolumenti, Decime, o Vigesimo, o Quartesi, campi, pradi, serragli, oliuari, case, ed altri stabili obligati a' loro beneficij, & in quello oltre li affitti debbino scriuere li confini, ed anco far nota di quelle che sono in barè, o inculte, ouero occupate, e nominare i nomi de gli occupanti, e quelli che li negano il loro Quartese, o vsurpano qualche terreno*”.

Inoltre tutti sono obbligati ad effettuare un inventario di tutte le “*scritture*” delle chiese e delle chiese campestri, delle loro fondazioni, doti e privilegi inerenti l'interesse delle chiese, confraternite, altari e benefici, e presentarlo nella cancelleria episcopale. Sono quindi ribadite le leggi canoniche e del Tridentino relative al versamento delle decime, mentre coloro che possiedono feudi “*uenghino a pigliar le inuestiture, come gli habbiamo ammoniti sotto li 4. Marzo 1643*”.

Un paragrafo speciale è dedicato alle “*Schole pouere*”; i gastaldi sono tenuti a convocare i “*fratelli dell'istesse, e con essi andar a lauorare i detti luoghi, come habbiamo ueduto fare a Piemonte, le cui Chiese superano tutte l'altre in esser ben tenute, ed ornate*”.

Infine, affinché le rendite spettanti alle mense capitolari della diocesi siano amministrate in modo dignitoso, è stato deliberato che “*li Capitoli de’ Canonici di Città Noua, o altre Chiese Collegiate elegghino ogni anno il suo Esattore, che scodi l’entrate fedelmente, & con diligenza, & quando per la sua negligenza restarà di scoder alcun liuello, debba pagar del suo. Nè niuno ardisca scodere alcuna cosa da per se sotto pena di sospensione, se non con licenza dell’Esattore; e dalli Gastaldi delle Scole scoder il denaro delle Messe da esser da esso distribuito a quelli che le diranno, e spartire il tutto al suo tempo, rendendo il suo conto il giorno di S. Siluestro della sua amministrazione*”.

Il capitolo XX, “*Del Vicario Generale, e Cancellier nostro*”, contiene le norme relative ai compiti che il vicario generale e il cancelliere dovevano svolgere.

Tuttavia, “*non potendo per la tenuità delle rendite di questa nostra Chiesa assignar alcuna mercede al suddetto per le sue fatiche e studij, & altri dispendij, dichiariamo, che la portione de gli atti giudiciarij, sentenze, processi, per quali tocca alcuna cosa al Vescouo, s’intendi sua: così l’inuestiture de’ beneficij, e conferme de’ Capellani*”.

Vengono quindi stabiliti i giorni della settimana nei quali si dovranno istituire i processi (lunedì e venerdì), mentre, per quanto riguarda i processi contro i chierici, auspica l’ascolto di due o tre testimoni “*che a bastanza prouassero il delitto*”, per non aumentare le spese ai poveri preti.

Nel capitolo XXI, “*Giudici, et Essaminatori con gli altri Officiali del Sinodo*”, vengono riportati i nominativi dei tre giudici sinodali, in osservanza dei decreti tridentini e per disposizione dei sacri canoni: “*Francesco Carlini, canonico di Città Noua, Francesco Marconi, pievano di Buie, Michele Fattorelli, pievano di Momiano e Vicario generale*”. Esaminatori, invece, sono stati scelti tre ecclesiastici: “*Gio: Andrea Milossi, pievano di Portole, Gio: Maria Armano, pievano di Grisignana ed Antonio Druscouich, curato di Tribano*”.

Nel capitolo XXII, “*De gli Hospitali, e loro Curatori*”, sono contenute le norme relative alla cura delle persone povere ed ammalate “*così terrieri, come forestieri*”. Per il personale ospedaliero invece, si esorta l’elezione di persone “*con qualche salario, accioche seruino a questi pouerelli, & uadino*

questuando per loro alle case: & uenghino da Noi, che sempre le somministraremo alcuna cosa. Così hauer cura dei beni, se ne possedono”.

Il capitolo XXIII, “*Del Sepelir li morti, Sepulture, e Legati pij*”, si occupa delle esequie, delle sepolture e dell’ufficio dei morti. Non sarà data sepoltura in luogo sacro se il defunto non sarà stato “*tante hore foura la terra, secondo l’uso della Chiesa; & il doppio le Donne morte di parto*”. Nei giorni di domenica e festività “*non si sepeliscano li morti la mattina, ma dopo il Vespero*”. Le sepolture dovranno svolgersi senza pianti o strepiti di donne perciò “*non si permetti, che le mogli accompagnino li mariti alla sepoltura, né i mariti le mogli, o figliuoli, per li pianti, che disturbano gli Officij*”.

Si precisa poi “*che quando morirà alcun Piouano della nostra Diocese sijno tenuti tutti li Sacerdoti dir vna Messa per l’anima sua, & in trenta Messe pregar Iddio per essa*”. Inoltre, vengono prescritte le norme da eseguire in occasione della morte di un parroco: “*Facendo dopo la sua morte l’inventario delle sue spoglie, e beni col Cancellier nostro, fino a che da Noi sarà conosciuto a chi vanno date: ricordando a tutti la Bolla di Pio V. 1570. XI. Marzo, con la quale leua a tutti i Religiosi il poter testare a fauore di figliuoli illegitimi*”.

Invece, nelle chiese le sepolture “*non si permettono senza saputa nostra*”.

Segue il rogito del notaio sinodale; l’approvazione della sinodo per le stampe da parte dell’inquisitore di Padova, Antonio Vercelli da Lendinara (Adì 20. Luglio 1644.) e la concessione – licenza per la stampa da effettuarsi ad Udine (Adì 14 Settembre 1644.); infine viene riportato l’indice, ovvero la “*Tauola de’ Capitoli*”.

Considerazioni conclusive

Dall’esame del testo della costituzione sinodale qui presentato si ricavano innumerevoli spunti non solo per lo studio della storia religiosa di Cittanova e della sua diocesi – la disciplina morale del clero, il rispetto della residenza e la cura delle anime, il patrimonio ecclesiastico e la beneficenza – ma, in modo particolare, per lo studio delle tradizioni

popolari nell'ambiente istriano nel corso della prima metà del XVII secolo. Basta segnalare l'abitudine a certi giochi condannati severamente dal vescovo Tommasini, come "il gioco della palla", quelli relativi al gioco delle carte, dei dadi, la frequentazione di osterie, il vizio del bere, di portare armi e di coltivare folte zazzere, la moda di indossare abiti variamente colorati, costumi da cui erano stati diffidati in genere tutti gli ecclesiastici.

Allo stesso modo ci vengono fornite preziosissime testimonianze sugli usi ed abusi allora in vigore in tutta la penisola istriana¹⁵, come il tenere i neonati nel letto matrimoniale con il rischio di soffocarli, il ratto di fanciulle praticato soprattutto dalla nuova popolazione dei Morlacchi, gli sperperi e i banchetti delle confraternite, il malcostume di correre a cavallo durante le rogazioni come pure la diffusione delle stregherie e di arti magiche in modo particolare nella parte montana dell'Istria, ovvero nella Contea di Pisino asburgica¹⁶.

Notevoli risultano pure le testimonianze relative al cosiddetto pluralismo di culture popolari che si manifesta nella varietà dei dialetti e dei diversi gruppi etnici della regione secondo quanto precedentemente stabilito dal vescovo di Verona Agostino Valier dopo aver effettuato nel 1580 la sua visita apostolica in Istria¹⁷ e dalla sinodo provinciale di Aquileia del 1596, a cui aveva partecipato anche il vescovo di Parenzo Cesare De Nores¹⁸.

Per quanto riguarda la disciplina morale del clero, il vescovo Tommasini ha dedicato particolare attenzione attraverso un'azione specifica di formazione e d'istruzione del clero con la divisione di tutto il territorio diocesano in quattro "Vicarij Foranei" – vicariati foranei – e quattro "Congreghe": "La prima: Città Noua, Verteneglio e S. Lorenzo; La II: Buie, Tribano, Carscete e Villa Noua; La III: Grisignana, Piemonte, Portole e Castagna; La IV: Momiano, Sterna e Berda", e con un'azione repressiva volta a sradicare corruzioni e soprattutto abusi ancora in vigore presso la popolazione nella diocesi emoniense. A tale riguardo il decreto

¹⁵ Cfr. in modo particolare G. CUSCITO, *op. cit.*, p. 113-223.

¹⁶ G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 152; A. FACCHINETTI, "Sui pregiudizi e sulle superstizioni degli Slavi Istriani", *L'Istria*, an. II, 1847, n. 21, p. 81 e 25-26, p. 104-105. Per quanto riguarda le imputazioni di stregherie ed il praticare arti magiche, vedi A. MICULIAN, "La riforma protestante in Istria (III) – processi di luteranesimo", *ACRSR*, vol. XII (1981-1982), p. 164-168.

¹⁷ L. e M.M. TACCHELLA, *Il cardinale Agostino Valier e la Riforma cattolica nella diocesi di Trieste*, Udine, 1974, p. 195, 199.

¹⁸ G. MARCUZZI, *op. cit.*

sinodale ci fornisce ampia testimonianza di obblighi, di divieti, esortazioni e pene per i trasgressori e per i renitenti.

Vengono condannati dal Tommasini le richieste di denaro per l'amministrazione dei sacramenti, per gli abbigliamenti scolareschi sconvenienti, per i commerci illeciti, per le raccolte di viveri, cacce, giochi illeciti soprattutto nelle osterie e via dicendo.

Tuttavia, il decreto sinodale applica *ad litteram* le deliberazioni tridentine per la riforma dei capitoli canonicali soprattutto per quanto riguarda il rispetto della residenza, il cumulo di benefici e l'abuso di impetrare il canonicato con l'aspettativa. Dopo il Concilio di Trento, infatti, non fu più ammessa la sostituzione del beneficiato per mezzo di un vicario, come appunto puntualizza il vescovo, ricordando che, in forza dei decreti conciliari, ogni beneficiato "è tenuto alla personale residenza".

Particolare attenzione viene posta al grado deplorabile della cultura e della moralità del clero che, d'altro canto, riflette le gravi carenze di istruzione religiosa nel popolo; dalla lettura dei decreti possiamo constatare che la maggior parte della popolazione non possedeva gli elementi essenziali delle regole del credere e dell'operare del cristianesimo. Tuttavia, la causa dello stato deplorabile della cultura religiosa e dell'istruzione in genere, va attribuita non solamente all'assenza dei curatori d'anime e all'inefficienza dei parroci, ma anche dalle difficili condizioni economiche nella quale si trovava la diocesi di Cittanova¹⁹ e l'Istria in genere nel periodo preso in considerazione. Altro effetto dell'ignoranza religiosa nel popolo va messo in correlazione con l'esercitare la superstizione nonché l'impartire benedizioni vietate²⁰. Da ciò si può comprendere la ragione che induceva i vescovi istriani a regolamentare i contenuti della predicazione

¹⁹ Le rendite della diocesi emoniense non riuscivano a soddisfare ed assicurare la base economica necessaria per il sostentamento del vescovo e del clero e dell'organizzazione diocesana. L'insufficiente dotazione dei benefici, i lunghi periodi di sede vacante episcopale, le conseguenze disastrose delle guerre, delle epidemie e delle calamità naturali con il conseguente abbandono delle campagne, determinarono non poco l'esiguità numerica e il basso livello culturale del clero, e quindi il suo scadente rendimento culturale e pastorale. Cfr. L. PARENTIN, *Cittanova d'Istria*, cit., p. 89-90; e A. MICULIAN, "La riforma protestante in Istria (VI)", cit., p. 63-66. Secondo il Tommasini, le rendite di questo vescovato in epoca precedente era di fiorini 100, nella seconda metà del '500 erano diminuite sia per l'usurpazione del territorio di Umago da parte del vescovo triestino, sia quale conseguenza dei "terreni passati in persone che non vogliono più pagare al vescovo le giuste e dovute decime, oltre li molti campi che vi restano incolti per la mancanza di coloni, e ciò per l'aria infetta, che li distrugge nella città e territorio (...)". Cfr. G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 251-257 e L. PARENTIN, *Cittanova d'Istria*, cit., p. 80-81.

²⁰ Ad esempio risulta che nel 1669 nella diocesi di Parenzo i frati del Terz'Ordine di Visinada

e ad insistere sull'obbligatorietà dell'insegnamento catechistico e a prescrivere ai parroci di garantirsi dell'acquisita conoscenza dei principi fondamentali del cristianesimo da parte dei fedeli prima di procedere all'amministrazione dei santi sacramenti²¹.

Ampio spazio nella sinodo viene pure dedicato alla promozione della venerazione dell'Eucarestia e alla frequenza dei sacramenti, altrettanti capisaldi della riforma cattolica. L'Eucarestia, mistero del dogma cattolico che per antonomasia riceve il nome di Sacramento, non doveva venir conservata con dovuto decoro anche nelle diocesi istriane. I primi ad operare con energia contro il desolante abbandono delle specie eucaristiche furono i Frati Minori dell'Osservanza alla fine del XV secolo, ma solo con la Bolla "*Dominus noster*" di Paolo III (1539) prende sempre più vigore la Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo per rendere il dovuto omaggio al Santo Sacramento riposto nel tabernacolo dell'altare o recato processionalmente agli infermi. Contemporaneamente si afferma sempre più una nuova forma di culto eucaristico, la pratica delle Quarantore, un valido mezzo per attirare la popolazione alla frequenza della Confessione e della Comunione da cui ci si riprometteva un profondo rinnovamento di vita cristiana²².

Nella sinodo del Tommasini troviamo il riflesso di questo fervore quando viene descritto il decoro dei vasi sacri, dei tabernacoli, la necessità di lumi e di paramenti adeguati e l'uso di teche speciali per recare la comunione agli infermi e via dicendo.

Alla salvaguardia del patrimonio ecclesiastico il vescovo dedica particolare attenzione attenendosi strettamente alle deliberazioni scaturite dal Concilio di Trento, come pure la punizione a chiunque si fosse rifiutato di corrispondere le decime ecclesiastiche, il non rispetto della residenza e la cattiva amministrazione delle rendite. A tale riguardo la costituzione sinodale prescrive la compilazione di un catasto di tutti i beni ecclesiastici e ne proibisce l'alienazione, le usurpazioni e gli sperperi, mentre, partico-

avessero incominciato ad impartire benedizioni vietate e a esercitare la superstizione. A tale riguardo, vedi M. PAVAT, *op. cit.*, p. 286; C. GINZBURG, *I benandanti, Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, 1966; G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 62-64; A. FACCHINETTI, *op. cit.*, p. 104-105.

²¹ Cfr. G. CUSCITO, *op. cit.*, p. 146 e nota 148.

²² In effetti, la pratica delle Quarantore si ricollegava con l'antica usanza di perseverare in preghiera per tutto il tempo in cui la salma di Cristo rimase nel sepolcro. Cfr. G. CUSCITO, *op. cit.*, p. 215-216.

lare attenzione viene posta alla beneficenza cristiana ed alle opere di carità, tra le quali, in primo luogo la visita agli infermi. Si parte dal concetto che i benefici ecclesiastici sono dunque patrimonio dei poveri, perciò esorta i chierici e specialmente i beneficiati a considerare che le loro sostanze sono state costituite dalla devozione dei fedeli per il servizio divino.

La sinodo del vescovo di Cittanova rappresenta un adeguato sistema pastorale che doveva promuovere positivamente la riorganizzazione della Chiesa nel rispetto del dogma cattolico; d'altro canto non mancano divieti e censure per tutte quelle azioni e comportamenti che le deliberazioni tridentine avevano, in più riprese, nel corso delle diverse sedute severamente proibito.

Concludendo, il vescovo di Cittanova G. F. Tommasini, come del resto lo fecero anche gli altri vescovi dell'Istria, prima di iniziare il sinodo diocesano si era strettamente attenuto a quanto stabilito dal pontefice romano Benedetto XIV, ovvero, che *“deve il vescovo nel suo sinodo stabilire quelle cose che giudica essere necessarie e utili a raffrenare i vizii, e promuovere la virtù, a riformare i depravati costumi del popolo e a ristabilire o a promuovere l'ecclesiastica disciplina”*²³, e dal Pontificale romano, il quale, prima di aprire le sessioni del sinodo, tutti coloro che gli presiedevano

²³ G. MARCUZZI, *op. cit.*, p. XXVII – XXX: Secondo Benedetto XIV gli “officiali del sinodo nominati sono i seguenti: Il *Promotore del sinodo*, carica più importante ed ha per ufficio di promuovere e quasi dirigere le cause e gli effetti del sinodo, perché il tutto proceda e si compia con ordine, con sollecitudine e frutto. Deve avere in pronto con ordine le domande da farsi nel sinodo per la professione di fede, per l'appello nel clero, per la lettura delle costituzioni, ecc.; Il *Segretario* (e l'assistente) resta incaricato degli avvisi pel sinodo e per le sue funzioni e sessioni, dell'appello, e deve andar d'intelligenza col Promotore per non confondere le parti proprie dell'uno e dell'altro, e approntare anche lui la serie delle incombenze o proposte che sono di propria pertinenza; Il *Notaio o Cancelliere*, nota gli assenti e quelli che fanno la professione di fede, delle sessioni, stende il rogito o strumento di ciò che in ciascuna si è fatto; Il *Prefetto dei domicili* si sceglieva perchè si prestasse per un conveniente alloggio agl'intervenienti. Ora che vi sono i seminari, non v'ha quell'urgenza, perchè a tale bisogno viene incaricato lo stesso Rettore; I *Giudici delle querele e delle scuse*, giudicano li per li sommariamente e decidono quelle questioni che potrebbero insorgere per occasione del sinodo, e la validità delle scuse degli assenti; *Due o tre Oratori*, che tengono breve sermone di apertura a ciascuna sessione; Un *Maestro di cerimonie*, il quale potrà in suo aiuto avere anche qualche assistente; I *Prefetti di disciplina*, non è inopportuno che sieno nominati giacchè vi deve essere sempre alcuno che mantenga quell'ordine; I *Confessori* degl'intervenienti al sinodo; I *Procuratori* del clero si apprestano ad accogliere quesiti, domande, e fanno da intercessori del clero stesso; *Tre Scrutatori*, nominati dal vescovo, incaricati di voti sulle elezioni degli esaminatori sinodali, dei giudici sinodali e di altri uffici; *L'Esattore del cattedratico*; Gli *Ostiaii* per la vigilanza, acciocché non sia disturbato da alcun rumore estraneo né da interventi indebiti; Gli *Esaminatori sinodali*, secondo il Concilio di Trento vengono incaricati di esaminare i concorrenti ai benefici; I *Giudici sinodali*, sono quelli che per la cause canoniche possono

erano obbligati ad iniziare con la seguente frase: “*Venerabili consacerdoti e fratelli carissimi: premessa la preghiera al Signore, fa d’uopo che ciascuno si studi con tutta devozione di emendare fedelmente quanto è degno di emendazione in quelle cose che dobbiamo trattare circa i divini uffici o i sacri ordini, oppur anche dei nostri costumi e delle necessità ecclesiastiche*”²⁴. Del resto Benedetto XIV ci fornisce nei dettagli ciò che “gli ufficiali del sinodo” non dovevano trattare o fosse stato poco prudente trattare nel corso di tutti i lavori delle sessioni sinodali.

Il documento, che riproponiamo integralmente in appendice, per l’interesse dei capitoli che documentano aspetti inediti o poco conosciuti della vita e dei costumi della popolazione di Cittanova nella prima metà del Seicento, contribuisce a fornirci un quadro completo ed organico dello stato religioso della diocesi come pure i rimedi di ordine pastorale e giuridico apportativi, nello spirito di quella riforma cattolica iniziata nel XV secolo e che ha trovato le sue prime applicazioni nelle costituzioni sinodali dei patriarchi aquileiesi Ludovico Scarampo (1448) e soprattutto di Marino Grimani (1524) nella prima metà del secolo successivo²⁵.

Dal documento preso in considerazione possiamo constatare che a Cittanova, come del resto in tutte le diocesi della provincia, la vita culturale e religiosa certamente si riduce, come giustamente affermato da Giuseppe Cuscito, “ad una spesso prolissa letteratura controversistica”²⁶. D’altro canto, sia il visitatore apostolico veronese Agostino Valier che il vescovo di Parenzo Cesare De Nores, nel corso delle loro visite avevano denotato uno spaventoso vuoto culturale riscontrato dal primo in genere in tutte le diocesi istriane, dal secondo soprattutto in quella parentina, riferibili a varie cause, che rendeva difficile l’opera di evangelizzazione, ma d’altro canto premuniva dal pericolo del contagio ereticale.

essere delegati dalla S. Sede nella cause ad essa devolute. Vi possono essere anche nominate, in quanto è opportuno, le Deputazioni volute dal Tridentino per la disciplina e per l’amministrazione del Seminario, e qualsiasi altra carica di Curia per le cause matrimoniali e per altre cause ecclesiastiche.

²⁴ IBIDEM, p. XXVIII.

²⁵ Cfr. G. CUSCITO, *op. cit.*, p. 148: “Le costituzioni di Marino Grimani non furono propriamente sinodali fintanto che non furono richiamate in vigore nella sinodo del 1565 indetta da Giovanni Grimani. Nell’introduzione Marino Grimani afferma: Et licet per praedecessores nostros, tum ad reformationes ordinis clericalis, tum quoque ad secularium licentiam comprimendam plura ac sanctissima fuerit edita sanctionum statuta, illa tamen sive temporis antiquitate, sive potius proximi belli infelicitate quasi in oblivionem pertransisse videntur, ita ut utraque horum pars nova cura pastoralis indigeat et reformatione”, vedi anche la nota 104, p. 148.

²⁶ IBIDEM, p. 220 e nota 157.

Un quadro piuttosto oscuro non solamente della cultura istriana di allora ma riscontrabile pure in tutta la sponda opposta dell'Adriatico tra i secoli XVI e XVII dovuto, in modo particolare, dall'opera distruttiva dell'Indice di Paolo IV nonché per la paralisi dell'attività tipografica provocata dagli organi della censura²⁷. Tuttavia, l'Indice e l'Inquisizione, sebbene avessero avuto l'effetto di sopprimere il protestantesimo in Italia - ad esempio la persecuzione di Francesco Patrizi, ma anche la prigionia del Campanella e la forzata abiura di Galileo Galilei sono episodi ben noti di questa repressione - non tagliarono fuori la penisola appenninica dalla cultura europea. La grande biblioteca padovana di Gian Vincenzo Pinelli mostra che nella città universitaria gli intellettuali avevano ampie possibilità di accedere a varie opere allora proibite dalla censura²⁸.

Solamente a partire dalla fine degli anni Ottanta del Cinquecento il Sant'Uffizio prese ad occuparsi dei librai che trasgredivano le norme "su *imprimatur*" e privilegi: era la prima volta che invadeva questo terreno, riservato agli Esecutori da quando era stato inquisitore fra Peretti, nel 1557-59. I successi riportati contro l'eresia contribuirono a ridimensionare i poteri dell'Inquisizione, dato che quando lo Stato ebbe meno bisogno di difendersi dagli eretici si diede a riaffermare le proprie prerogative giurisdizionali ed a non vedere di buon occhio l'attività svolta del Sant'Uffizio²⁹.

Lo stesso Agostino Valier pur difendendo l'Indice era stato concorde nel ritenere che la incontrollata frenesia dello scrivere e dello stampare avesse arrecato notevoli danni al popolo di Dio e perciò l'osservanza dei decreti emanati dalla Congregazione dell'Indice doveva essere imposta in

²⁷ Per quanto riguarda l'editoria a Venezia, il traffico clandestino e il mercato dei libri proibiti, vedi P. F. GRENDLER, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605*, Roma, 1983, p. 260-270 e 276: "Tuttavia, la continua disponibilità dei libri proibiti ed il prosperare del contrabbando mostrano i limiti del Sant'Uffizio. Esso era in grado di fermare la stampa dei titoli condannati dall'Indice, non già di individuare e distruggere ogni volume messo al bando. Né poteva per termine all'importazione e alla distribuzione clandestina dei libri pericolosi se Venezia non gli dava facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari senza preavviso o di espellere gli stranieri. Ma Venezia non avrebbe mai accettato di sacrificare il commercio sull'altare della distruzione dei libri proibiti. Quanto al contrabbando, esso avrebbe potuto essere definitivamente stroncato solo con i mezzi degli stati del ventesimo secolo".

²⁸ Cfr. A. FAVARO, *Galileo Galilei e lo Studio di Padova*, vol. II, Padova, 1966, p. 52-59. Per quanto riguarda i libri proibiti in Friuli, vedi S. CAVAZZA, "Inquisizione e libri proibiti in Friuli e a Gorizia", *Studi Goriziani*, Gorizia, vol. 43 (1976), p. 62-64.

²⁹ Cfr. A. M. GIORGETTI VICHI, *Annali della Stamperia del Popolo Romano (1570-1598)*, Roma, 1959, p. 41.

“*singulis civitatibus*”, dovunque allignava “*luxuries ingeniorum*”, dovunque funzionavano stamperie e dovunque stampatori e librai erano mossi dalla fame di guadagni³⁰.

A tale riguardo il Tommasini aveva indicato a tutti i canonici della sua diocesi, specialmente ai più giovani, e a tutti coloro che si apprestavano a svolgere il proprio lavoro di “*salvatori d' anime*”, di attenersi all'Indice dei libri proibiti³¹: “*habbino l'Indice de' libri prohibiti, e conforme a quello siano tenuti regolarsi*” per, eventualmente estirpare gli ultimi residui di stampe contrarie alle deliberazioni tridentine, e di avere pure a disposizione “*alcuni libri oltre il Sacro Concilio di Trento, la Somma del Nauarra, il Toledo, & Medina, la Vita di S. Carlo con gli suoi ricordi, e quella di S. Filippo Nerio, ed altri Santi, e questi legga*”. Il discorso può essere completato analizzando le costituzioni sinodali del vescovo di Parenzo Giovanbattista Del Giudice, /in modo particolare il capitolo XX/, che prevedono per gli ecclesiastici “*competente quantità di libri e conveniente allo stato e profession loro, come a dire la Scrittura Sacra e le summe necessarie de casi di coscienza*”, ma escludono libri profani o disonesti e specialmente si guardino dal possedere, divulgare e dal leggere “*alcun libro prohibito per il nuovo Indice della Sacra Congregatione*”; doveva trattarsi dell'edizione dell'Indice del 1632. Infatti si ribadisce che loro esercizio deve essere pregare, studiare e leggere libri spirituali e casi di coscienza con altre cose “*convenienti al grado loro*”, insegnare ed ammaestrare “*gl'ignoranti nelle cose della santa fede e nella dottrina christiana, riprender gli viti e peccati, essortare li fedeli a ben fare*”³².

Dunque, appare evidente che con la pubblicazione dell'Indice tridentino la Chiesa cattolica posttridentina si era proposta di riconquistare direttamente il controllo di tutta la popolazione attraverso adeguati strumenti di diffusione ideologica d'importanza non sottovalutabile, come la predicazione, i quaresimali, le cerimonie sacre, il rinnovamento e la codificazione dell'arte religiosa, il teatro, ma anche di tutta l'attività culturale,

³⁰ IBIDEM, p. 220-221.

³¹ Provvedimenti di censura con annessi elenchi di libri proibiti erano stati emanati subito dopo l'esplosione della rivolta in Germania da vescovi ed inquisitori, sulla cui difformità aveva ironizzato nel 1549 l'ex vescovo di Capodistria Pier Paolo Vergerio. Il primo Indice di iniziativa pontificia fu quello emanato da Paolo IV Carafa nel 1559, di cui però nel 1564 il cosiddetto *Indice tridentino* doveva mitigare il rigore. Cfr. P. E. GRENDLER, *op. cit.*, p. 139-168.

³² Cfr. G. CUSCITO, *op. cit.*, in particolare “Sinodo di mons. Giovanbattista del Giudice”, cap. XX, p. 168-170.

editoriale e letteraria in genere, riuscendo così a garantire non solamente in Italia ma in tutto il mondo cattolico la “prosecuzione e in certi settori persino la reviviscenza dell’esperienza umanistica”³³; si trattava, dunque, di un umanesimo adeguato ai nuovi scopi, un umanesimo che presupponeva Dio e considerava Dio come sbocco necessario alla propria iniziativa, che stava fra un mistero e una speranza³⁴.

Negli ultimi quarant’anni del Cinquecento la creatività degli italiani, precedentemente manifestatasi negli studi profani, si esplicò soprattutto nella cura editoriale di una nuova “Vulgata”³⁵ e dei testi canonici e dei padri della Chiesa, nella revisione del “*Corpus juris canonici*”³⁶, nella compilazione delle grandi opere della Chiesa, basta pensare a quella monumentale del Baronio, nelle imprese missionarie, e quelle dei Gesuiti. A tale riguardo, nell’aprile 1590 Sisto V fece un primo passo per mettere alla portata dei lettori i frutti del rinnovamento degli studi sacri con l’istituzione della “*Typographia Apostolica Vaticana*”, un privilegio decennale esclusivo ed universale, con la consueta minaccia di scomunica ai violatori. Si trattava di una stamperia pontificia ufficiale sotto la direzione di Domenico Basa, originario di Cividale del Friuli e stampatore di primo piano a Roma. Nella bolla istitutiva “*Aeternus ille caelestium*” del 10 aprile, il papa auspicava che la nuova stamperia, curando e pubblicando edizioni riviste della Bibbia, delle fonti patristiche e dei teologi scolastici, avrebbe contribuito alla sconfitta dell’inganno protestante, oltre che alla malizia dell’ignoranza dei tipografi. L’anno successivo Sisto V designò alcuni soprintendenti alla tipografia apostolica e mise al servizio di quest’ultima e della stessa Biblioteca Vaticana alcuni correttori. Gli effetti di questo fenomeno inerenti alla vita civile, intellettuale e sociale della penisola non sono ancora stati valutati adeguatamente³⁷.

³³ Cfr. A. ASOR ROSA, *La cultura della Controriforma*, Bari, 1974, p. 29-37.

³⁴ Vedi G. CUSCITO, *op. cit.*, p. 222.

³⁵ Cfr. P. F. GRENDLER, *op. cit.*, p. 337-338, e la storia della stampa, p. 333-336.

³⁶ Il *Corpus juris canonici*, raccoglieva tutte le leggi emanate dalla Chiesa nel medioevo, comprese, nell’edizione di Gregorio XIII, le decretali di Graziano, Gregorio IX, Bonifacio VIII e Clemente V, nonché le *Extravagantes* di Giovanni XXII. Cfr. P. F. GRENDLER, *op. cit.*, nota 23, p. 350.

³⁷ Gli uomini di cultura e di Chiesa erano tutti interessati della sorte della stampa. Per i librai di Venezia, ma anche delle altre città, la stampa rappresentava semplicemente il loro lavoro. Per i Pontefici, invece, era un mezzo di propagazione della verità, di divulgazione di quel rinnovamento della cultura sacra che stava realizzandosi alla fine del Cinquecento. Cfr. P. F. GRENDLER, *op. cit.*, nota 19, p. 350.

Tuttavia, li vescovo Tommasini nel sinodo del 1644 ha ritenuto opportuno emanare direttive valide per tutta la diocesi di Cittanova, direttive appositamente studiate ed elaborate onde migliorare soprattutto la situazione morale del clero regolare e secolare e, nello stesso tempo, aveva ribadito la severa condanna del malcostume, in primo luogo aveva raccomandato a tutti gli ecclesiastici il rispetto della residenza: “*non partino i curati dalla loro residenza senza nostra licenza in scritto, o del Vicario nostro*”; di non permettere “*alcuno a predicar nella sua Chiesa, se non hauerà da Noi licenza in scritto, e questo sub poena suspensionis*”; è ribadito ancora il dovere per ogni parroco di visitare gli infermi e le persone ammalate “*e non aspetti sij mandato a chiamare*”; di non frequentare “*hostarie & iui con secolari beuere o mangiare sotto poena di Ducati quattro publiche*” e via dicendo.

L'opera svolta dal vescovo emoniense va ricordata come uno dei primi tentativi seri ed organici per creare nella diocesi di Cittanova i presupposti necessari onde trascinare tutta la struttura e la vita ecclesiastica in un unico processo di riforma che, per la vastità e la ricchezza dei contenuti e delle loro manifestazioni, bene si sposa con quanto scaturito, nella seconda metà del XVI secolo, nell'intero urbe cattolico dalle risoluzioni emanate nel corso delle varie sedute dal concilio di Trento.

APPENDICE

“SINODO DIOCESANA DI CITTA’ NOUA CELEBRATA ADÌ 17. MAGGIO 1644. NELLA CHIESA CATEDRALE DA MONSIGNOR GIACOMO FILIPPO TOMASINI VESCOUO, E CONTE DI S. LORENZO IN DAILA.”

In Vdine, Apresso Nicolò Schiratti.

PROEMIO

Capitolo Primo.

Non ritrouandosi memoria alcuna nell’Archivio di questo Vescouato, nè nelle scritte dell’altre Chiese, nè men dalla tradizione dei più vecchi, che sia stato giamai celebrata alcuna Sinodo in questa Diocese; pertanto Noi GIACOMO FILIPPO TOMASINO della Sacra Teologia Dottore, e per la gratia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Vescouo di Città Noua nell’Istria: In nome della Santissima Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, e a laude sua, e della Beata Vergine Maria, e dei Santi Protettori di questa Città Massimo, e Prelagio habbiamo conuocata la presente per sodisfare all’obbligo nostro, e al Sacro Concilio di Trento. Nella quale come è scopo nostro d’inuigilar più che possiamo alla cura di questo gregge da Iddio benedetto concessoci, e per istabilir, et ordinare con paterno zelo tutte quelle cose, che sono necessarie alla sua salute, e conseruatione, raccolti insieme quegli Ordini, che nei passati tempi decretati dai Vescoui antecessori, ouero da loro Vicarij, ci sono peruenuti alle mani, e quei istessi moderati da molte pene, & aggiuntili alcuni altri pochi stimati opportuni allo stato presente, e inserti a’ loro Capi, nella presente Sinodo li promulghiamo, e in ogni maniera più possibile bramiamo venghino alla notitia di ciascuno. Comandando, che sijno osseruati, & essequiti sotto quelle pene, che a’ suoi luoghi saranno deputate, & altre ad arbitrio Nostro, desiderando correggere gli abusi, e il viuer del Clero, e risanar le piaghe degli errori, e ridur col fauor Celeste li nostri sudditi allo stato più puro del vero, e buono Christiano. Acciò conforme al Profeta Ezechiele non siamo puniti per li peccati loro, le cui Diuine parole, perchè siano sempre nei cuori de’ nostri Curati, quiui saranno registrate:

“Speculatorem dedi te domui Israel: et audies de ore meo verbum. Si dicente me ad impium. Morte morieris: non annuntiaueris ei, neque locutus fueris, ut auertatur à via sua impia, et viuat: ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem eius de manu tua requiram. Si autem tu annunciaueris impio, et ille non fuerit conuersus ab impietate sua, et à via sua impia: ipse quidem in iniquitate morietur, tu autem animam tuam liberasti. (Ezechiel. c. 3.)

DELLA PROFESSIONE DELLA FEDE, E DELLA DOTTRINA CHRISTIANA.

Cap. II.

Alla purità della Religione non è cosa più necessaria, che l'vnità della Fede Catolica, perciò comandiamo strettamente ai Parochi, che vsino ogni diligenza per intender, e conoscere se alcuno si allargasse da questa; se dicesse, ò facesse cosa contraria, ouero ad offesa dell'istessa, essortando li popoli à manifestarli, ed anco nelle Confessioni farli sapere essere sotto pena di scomunica obligati di riuelarli al Sant'Officio; e li stranieri, che vengono quì, uedere se sono di paesi sospetti, per gli riguardi, che sono necessarij; altrimenti facendo li Sacerdoti, saranno da Noi castigati.

Alla professione della Fede non solo sono obligati li Canonici, Parochi, Curati, e Capellani, ma li Predicatori auanti comincino l'officio loro.

Habbino l'Indice de' libri prohibiti, e conforme a quello siano tenuti regolarsi.

Essendo piena la Prouincia di molte superstizioni, essortiamo, che col predicare, e confessare si affatichino sradicarle dalle menti delle genti basse, ne' quali maggiormente soggiornano.

Perché tra i peccati più graui, che si offenda la Maestà di Dio, è la bestemmia, per la quale vien dalla Giustitia Diuina flagellati gli habitanti, perciò facciamo sapere, che in ciò vsino li Curati quelle pene più rigorose, che sapranno; e li pubblici bestemmiatori sijno scacciati dalla Chiesa come nemici di Dio.

Et acciochè le tenere piante de' fanciulli, e fanciulle sijno alleuate rettamente nella via del Christiano, & veduto (con gran nostro dolore) li grandissimi abusi in questa Diocese circa questo necessario, e pijssimo essercitio;

Comandiamo in virtù di Santa Obedienza, che inuiolabilmente tutti li Curati ogni Domenica essercitino la Dottrina Christiana nelle loro Chiese, insegnando alla giouentù li Diuini precetti, sotto pena arbitraria di Noi, da applicarsi alla Fraterna del Santissimo Sacramento; essortandoli a far qualche cerca per comprar dei Santi da distribuire alli fanciulli per allettarli procurando con ogni mezzo di erigere la compagnia della Dottrina Christiana con persone laiche delle più sensate. E doue li popoli sono lontani dalla Chiesa, li Curati faccino questo essercitio la mattina subito dopo la Messa, Credo, e li comandamenti di Dio, con altre orationi, conforme al solito.

Comandiamo alli Chierici, che nelle feste, che s'insegnerà la Dottrina, sijno tenuti ad essere iui dei primi ad insegnarla, ouero ad impararla; sicuri, che non saranno admessi a gli Ordini senza la fede del Rettor del luogo di non hauer in ciò mancato.

Il libro della Dottrina sij qui solito, che si vsa, ma l'ordine sij più distinto, arrolando tutti li gioueni, ed ogni festa chiamandoli, si veda quelli, che mancano; ed allora deuonsi auisar i loro Padri, e Madri, incaricando la loro coscienza; e conforme l'occasione, negarli anco li Sacramenti.

L'istesso delle fanciulle, procurando, che da alcuna deuota Donna sia insegnato questo santo essercitio, che in ricompensa di così santa opera, facciamo queste partecipi delle Nostre orationi, e di quelle de' Nostri Sacerdoti.

DELL'AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI.

Capitolo Terzo

Ricordiamo a' nostri Parochi, a' quali tocca specialmente la cura di amministrare li Santissimi Sacramenti, di porsi auanti gli occhi l'altezza, e diuinità di questo dono di Dio, che sino a gli Angeli rende stupore, & perciò non meno si guardino della fordidezza delle mani, ma dalla impurità della loro vita, & coscienza; & acciochè con maggior' edificatione, & vtilità di quelli, che si riceuono; comandiamo, che conforme al Catechismo Romano, gli esplichino l'importanza di quelli; & li frutti, che da questi ne sono per conseguire.

Niuno gli amministri se non vestito con Cotta, & Stola, accompagnato da vno, ò più Chierici, conforme i luoghi, nè questi con altre cerimonie, che di quelle insegnate nel Rituale Romano nuouo.

Sieno conseruati nei luoghi mondi, et riposti sotto le loro chiaui, le quali restino a loro medesimi, & non in potestà de laici, sotto pena ad arbitrio Nostro, di esser castigati.

Ricercati, prontamente senza indugio, e con lieto volto gli amministrino, & senza alcuna intentione di premio, ò guadagno; altrimenti saranno da Noi castigati seueramente.

Sijno amministrati nella Chiesa, eccetto, che nelle necessità.

Non si amministrino a quelli, che sono ribelli di Dio, cioè scomunicati, ouero in peccato mortale, se prima con la penitenza non si saranno resi capaci di quelli.

DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

Capitolo Quarto

Essendo questo non solo la porta de gli altri Sacramenti, ma anco del Cielo, per fuggire ogni pericolo, in così tenera età; comandiamo, che non si differisca più, che nell'ottauo giorno il battezzare li fanciulli.

Auertischino li Piuani a i Compadri l'obbligo loro, & in questo carico non si ammetti alcuno scomunicato, ò peccator publico, & che l'anno medesimo non si sia comunicato, nè meno alcuno, che non sappia il Pater Noster, Ave Maria, Credo, & li dieci comandamenti, et sij un solo Huomo, ò Donna, ò al più vn' Huomo, & una Donna.

Che niuno de' Piuani, ò Curati non battezzi alcuno de i nati fuori della loro cura, senza licenza del primo Parocho.

Non si battezzi nessuno fuori di Chiesa se non in necessità, nel qual caso non trouandosi alcun Sacerdote, o Huomo presente, possa la Comadre, o altra Donna sodisfare a questo con l'acqua naturale, & le parole, che sono necessarie: ANTONIO, ò CATERINA, Io ti battezzo in nome del PADRE, del FIGLIVOLO, & dello SPIRITO SANTO, con intentione di fare quanto la Santa Chiesa intende; & questi portati alla Chiesa il Sacerdote potrà satisfare al rimanente delle cerimonie, che si costumano, ma se vi fosse dubbio lo battezzerà con la solita conditione, Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine, &c. Ricordando, che i Curati vedino se le Comadri fanno ben la forma del Battesimo, ed insegnargliela, accioche in questo essercitio possino in qual si voglia parte del corpo battezzar la creatura in dubbio di vita.

Habbino tutti li Curati vn libro de i battezzati col nome del Padre, Madre, Compadre, & Comadre, col giorno, mese, & anno, & di essere legitimamente nati, ouero non, il quale si conserui sub poena suspensionis, e andando ad altro beneficio sij obligato consegnarlo al successorre, sotto l'istessa pena.

Esortino le Donne venire a pigliare alla Chiesa la beneditione del Parocho, nè tenghino i figliuoli nei loro letti, se non dopo l'anno.

DEL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

Capitolo Quinto.

Nella Visita Nostra, che siano preparati quelli che deouono cresimarsi, essortando li Piuuani alla preparatione, per degnamente conseguirla, esprimendoli la parentela spirituale, che è tra il Compadre, che tiene il cresimato, & il Padre, & la Madre dell'istesso, la quale impedisce, che tra li detti non si possi contraer matrimonio.

Che chi non è della nostra Diocese non sarà cresimato se non con la licenza del suo Vescouo.

Che sijno notati sù l'istesso libro de' battezzati, da vna parte, con li nomi del Compadre, & Comadre, Padre, & Madre.

Che quelli, che sono in età matura siano confessati, & che gli Huomini non tenghino se non Huomini, & le Donne le Donne senza dispensa nostra.

DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

Capitolo Sesto.

Essendo soggetto l'huomo per il peccato d'Adamo, al peccato, dopo del Santo Battesimo non vi è altro rimedio, che questo della Penitenza, col quale possiamo ricorrere con l'aiuto Diuino allo stato di salute. Per tanto ordiniamo, che niuno di qual si voglia conditione regolare, o secolare sia ammesso alle confessioni se prima non sarà da Noi stato esaminato, e fattoli la sua patente.

Che oue si confessa nelle Chiese le sijno li suoi confessionali da Tauole ferrati con la sua fenestrella, in numero quanti sono i Confessori, con alcuna imagine auanti oue s'inginocchia il penitente, & dentro la nota dei casi reseruati da Noi, e la Bolla in Cena Domini.

Habbia il Sacerdote, che confessa la Cotta con la Stola; & i Parochi nei loro sermoni insegnino alle pouere genti il modo di confessarsi, contentandosi con pazienza interrogarli, & farli capaci dei loro errori, affaticandosi in ciò; non essendo cosa di maggior merito, che questo essercitio; et quanto sij, non si può esplicare, caro a Iddio il guadagno di vn'anima; però come buon Medico consolerà il penitente, & conforme al bisogno lo riprenderà, e le ne porgerà il rimedio.

Che ogni Confessore habbi famigliare la Summa del Toledo, il Nauarra, il Medina, ed altri; e quelli, che mancheranno di hauer alcuno di questi libri, li sospendiamo dalle confessioni, come persone inhabili, et ostinati.

Li Confessori li domanderanno su le prime se hanno pagate giustamente le

Decime, se hanno vsurpati beni della Chiesa, se fanno, o han fatto danno nei boschi, e beni delle Chiese, & s'hanno restituito, non ammettendo scuse, nè meno assoluendo quelli, che sono in publico o peccato, bestemmiatori, vsurari, ed adulteri, ricordandoli le scomuniche fulminate contro gli vsurpatori delle cose della Chiesa, quando non faranno la restitutione, essendo, che in questa Prouincia è questo il principal peccato de' popoli.

Che circa li casi reseruati, mandino i penitenti a torne l'auttorità, fuorche le Donne.

Si astenga il Confessore il poner penitenze di far dir Messe, e far elemosine a genti priuate.

Che subito vno si amali sij il Curato a trouarlo, & farlo confessare, incaricando il Medico a farlo su le prime &c. & oue sono più Confessori, quello, che hauerà confessato lascerà la fede in scritto al penitente dell'assolutione, ouero ne auertirà il Parocho.

Che tutti li Piuani, e Curati sijno in obbligo il Lunedì Santo andar per le case a scriuer le persone di Communione, & passata la Domenica in Albis dijno in nota all'Officio della Cancelleria Episcopale tutti quelli, che non si sono confessati, nè comunicati quell'anno; auertendoli prima all'Altare, e legendoli anco, se occorre, il decreto d'Innocentio, conforme l'ordine antico, col quale vengono questi tali dichiarati contumaci della Chiesa.

Che circa le robbe tolte, de quali non si sà il Padrone, et passino il valor di lire tre, la dispensa di questa deue esser fatta da Noi, proibendo ciò fare a tutti li Confessori sub poena ad arbitrio nostro.

Non assolui alcuno, che habbi tolta la robba d'altri, e hà modo di restituirla, se prima non ha fatto la restitutione. E cosi facci sijno adempiti li Legati prima dell'assolutione.

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DELLA EUCHARESTIA.

Cap. VII.

Ricordiamo ad ogni Sacerdote la maestà di tanto thesoro, e però l'incarichiamo a prepararsi prima che l'amministri: auisando il popolo con quanta riuerenza, & humiltà lo deuono riceuere.

Che cadauno nella Pasqua sij tenuto comunicarsi alla sua Parochia, e lasciar la nota di ciò al Parocho.

Che fuora le banche, o balaustri oue si comunica il popolo, si ponga la sua touaglia bianca.

Che dopò la prima Communione non si dia il vino in calice, nè in vaso consacrato, o che habbi forma simile, ma nei bicchieri di vetro, o christallo.

Che parimente alcuno sotto qual si voglia pretesto, sotto pena di sospensione non possa portar il Santissimo Sacramento a gl'infermi nei Calici; ma li Curati doue non hanno vaso particolare lo portino nella Piscide, e mentre lo portano lascino il Tabernacolo aperto.

Tutte le Chiese habbino la Compagnia del Santissimo Sacramento, & questi descritti in essa sijno tenuti accompagnarlo a gl'infermi, conuocando il popolo prima col segno della Campana.

Che quando li Sacerdoti lo portano: gl'infermi debbano pararsi di Cotta, e Stola, e doue ancora è commodità, debbano portar li Piuiali, & esser accompagnati con

torze, e candele accese con vna lanterna auanti, & vna campanella con l'ombrella sopra il capo del Sacerdote, il qual nell'andare, e ritornare dica il Salmo de Miserere mei Deus: Nel resto si osserui tutto, e per tutto gli ordini del Ritual Romano, Obligando sempre tutti i Chierici ad esser presenti; e si porti due particole perché nel ritorno non si adori il vaso vacuo. Concedendo a quelli, che l'accompagnano l'Indulgenza solita, che conceder possiamo.

Che ogni otto giorni consumi, e rinuoui; et sijno li Tabernacoli fodrati di seta con la sua chiaue indorata.

Che auanti il Santissimo Sacramento ardi di giorno, e notte la sua lampada.

Comandiamo strettamente, che il Santissimo Sacramento non si estrahi dal suo Tabernacolo per niuna causa, eccetto delle Quarant'Hore, o graue necessità conosciuta da Noi, o dal Vicario nostro. Essendo indecente l'esponerlo per ogni leggier causa, e proibendo totalmente il portarlo alle porte della Chiesa nei tempi cattiu, sotto pena di sospensione, & altre ad arbitrio.

DEL SACRAMENTO DELLA ESTREMA VNTIONE.

Cap. VIII.

Essendo il transito della vita il terribilissimo di tutte le cose, per tanto Christo Signor nostro benedetto hà voluto appropriargli vn particolar Sacramento per suffragio del patiente.

Questo sij amministrato fino, che l'infermo ha i sensi buoni.

Sij portato nel suo vaso d'argento, & sij il Curato con la Cotta, e Stola, & il Chierico porti la Croce con l'acqua santa, & habbi il bombace, o stoppa.

Procurando dimorar iui a confortare l'inferno, ouero lasciar alcun fedele, che lo aiuti, e preghi Iddio, & insieme esser sollecito per ritrouarsi presente a raccomandarli l'anima, essendo questo il principal officio del buon Parocho, assistere ad aiutare i suoi sudditi a far questo passaggio, e al ben morire.

Sij negato a gli escommunicati, e impenitenti.

DELL'ORDINE SACRO

Cap. IX.

Chi vorrà esser ordinato a gli Ordini Sacri douerà vn mese auanti le Tempora comparer da Noi a dimandar licenza, acciocché si faccino conforme al Concilio di Trento le douute denoncie.

Gl'idonei douranno portar fede del suo Piouano delle sudette cose. Prima, che habbi portato l'habito chiericale.

Che habbi seruito la Chiesa, e sij sempre stato alla Dottrina: che sia stato ad accompagnar il Piouano nell'amministrar il Santissimo Sacramento dell'Eucharestia, ed Estrema Onzione.

Che sia stato assiduo al seruire Messe, & cantar li Vespri, e Compiete.

Che habbi portato ossequio a tutti li Piuani, et altri Sacerdoti.

Che sappi dir l'Officio della B. Vergine.

Che si sia comunicato vna volta al mese, e tutte le feste principali.

Che sia vissuto honestamente, & sia andato a schuola.

Che sia stato alle congreghe de i casi di coscienza.

Quelli che sono per il Subdiacono habbino li loro titoli patrimoniali, con la fede del loro Battesimo, e di esser figliuoli legitimi.

Oblighiamo sotto pena di peccato mortale ogni Piuano a testificarci segretamente per lettere qualche vizio, o peccato, che questi tali hauessero. Non essendo cosa più dannosa alla Chiesa, che ammettere alla sua militia soggetti indegni di tanto ministero.

Essortando tutti li Piuani nelle loro cure sciegliere due, o tre figliuoli, che hauessero buone inclinazioni, & indrizzarli nel seruitio della Chiesa, essendo molto bisognosa tutta la Prouincia de Ministri natiui del paese.

Nè si ammetterà alchuno, che non intendi il testo del Sacro Euangelio almeno, se non habbi qualche poco di canto fermo e che non habbi la sua cotta, & il suo officio della Beata Vergine nei Chierici, & ne gli ordini sacri il suo Breuiario.

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Capitolo Decimo

Deue il Parocho esplicar qualche volta l'eccellenza di questo Sacramento, & il suo fine; e procurar il Decreto del Sacro Concilio di Trento, nè venir ad atto alchuno nella Chiesa se prima non hà conosciuto il vero consentimento dell'vna, l'altra parte. Poi passi alle tre pubblicazioni, che si deuono fare in tre giorni festivi fra la Messa, se non per legitima causa a Noi conosciuta fossero dispensate.

Nè meno il Curato venghi a celebrar quello Sacramento, se prima li sposi non sono confessati, e comunicati, e come p. amplamente nell'editto de' 17 Nouembre 1643. E se li sposi hauessero hauuto copula insieme, e li trouerà colpeuoli, non assisterà al loro Matrimonio senza nostra licenza in scritto, intendendo come pubblici peccatori ne faccino publica penitenza, per leuar quanto più si può da Noi questo mal'vso dalla Diocese.

Niun Sacerdote, o Canonico ardisca assistere ad alcun Matrimonio, nè benedir li sposi senza espressa licenza del proprio Parocho, ouero nostra, conforme al Sacro Concilio. Nè meno nel toccar la mano esser presente esso Parocho sotto pena ad arbitrio nostro, poichè questi popoli subito vanno a cohabitar insieme con mal'esempio.

Nel resto si osseruino li sacri riti, e quando li Parochi si ritrouano alcun impedimento, rimettino al nostro Tribunale subito il negotio, accioche seruato iuris ordine si proceda.

Che si tenga in vn libro notati li Matrimonij col giorno, ed anno, nomi de' sposi & compadri, quale si conserui con ogni diligenza appresso il Piuano, come quello dei battezzati.

Che non si venga a matrimonij di huomini vagabondi, se Ordinario di questi non ne hauerà fatta la solita inquisitione.

DELL'OFFICIO DIUINO, DELLE FESTIUITA' DELLA DIOCESE,
DELL'OBLIGO DEL VENIR ALLA CATHEDRALE, E DELLE MESSE.

Cap. XI.

Che tutti li Rettori delle Chiese, Canonici, Capellani, e Chierici sijno tenuti sonato il Matutino venire alla Chiesa, e fatta l'orazione auanti il Santissimo Sacramento, capitar in Sagrestia a pigliar la cotta, e berretta a croce, e andarsene in choro, et iui con modestia recitar il Diuin'Officio distintamente, facendo vn poco di pausa nel mezo del versetto, in modo tale, che mouino gli ascoltanti a deuozione, nè niuno ardisca in Chiesa venir senza colare, o col capello andar in choro sotto pena ad arbitrio nostro. Nè iui andar vagando, o parlare, o legger lettere, o ascoltar messe; ma stando al suo luogo con la lingua, e col cuore dar lode a Dio; nè niuno possi esser chiamato fuori del choro, se non a dir Messa.

Che li Chierici sijno tenuti venirli sempre, e dir le prime, & seconde lezioni, & l'antifone; e quando si canterà dir li versetti nel mezo del choro, facendo le sue riuerenze, obedendo al Maestro delle cerimonie, che con carità, e pazienza li dourà ammaestrare.

Non si tenga altri Breuiari, nè Messali, che li nuoui Romani, conforme la Bolla del Sommo Pontefice Vrbano VIII, con l'officio dei Santi nuoui; intendendo, che di tutti questi si celebri il suo officio, benchè sijno ad libitum.

Honorino parimente con l'officio, ed ottaua il Padrone delle loro Chiese, e la dedicazione, & di più faccino la commemorazione nei suffragij dei Santi Massimo, e Pelagio martiri, Protettori di questa nostra Cathedrale, celebrando il giorno della loro Natiuità, che è

Di S. Massimo adì 29. Maggio.

Di S. Pelagio adì 28. Agosto, nel qual tempo nei primi Vespri sono obligati tutti li Rettori, e Parochi venir con le loro Croci a questa Città, a render obediencia al loro Pastore, portando il loro Canone, o Cathedratico, et deuono star quiui fino alli secondi Vespri, portando le loro vesti lunghe, cotte, e berette, & andar in choro a dir l'hore, e poi dir la loro Messa, douendo uenir i Piouani, a non mandar altro Sacerdote sotto pena di Ducati quattro per ciascheduno, e sotto l'istessa assistere ai Diuini Officij, e non andar vagando per la Chiesa, o Sagra.

Douranno anco celebrar il giorno 12 Luglio festa de' SS. Hermagora, e Fortunato Patroni della Chiesa Aquileiese.

Adì 2. di Dicembre la dedicazione della Cathedra doppio con l'ottaua nella Città. Nel qual giorno siamo Noi attualmente venuti a questa nostra Chiesa; e però tutti li Sacerdoti celebrino, e preghino Iddio, che ci concedi talenti di poter degnamente essercitar questo carico. Et così parimenti celebrino il giorno 22. di Giugno, che fussimo consecrati in Vescouo di questa Città, dicendo la loro Messa, & così parimenti nella Cathedrale si facci Anniuersario del mio Antecessore Monsignor Eusebio Caimo adì 20. Ottobre.

Adì 5. Nouembre l'Anniuersario di tutti li Vescoui, & Canonici defonti: & essortiamo tutti li Curati almeno vna uolta alla settimana celebrar per gli benefattori della loro Chiesa.

Che niuno laico uadi in Choro a sturbare l'Officio Diuino.

Che tutti li Sabbati si dica il suo Vespro, e Compieta, e l'istesso nelle vigilie di tutte l'altre feste.

Quanto alle Messe. Niun Sacerdote si accosti a questo Sacrificio se prima non hauerà detto Mattutino, almeno fino alle Laudi, leggendo prima la Messa, & trouando le Orazioni, preparando in Sagristia tutte le loro cose, nè si parta da quella se non saranno accese le candele all'Altare e nell'vscir si facci segno col campanello.

Che la Messa non sij lunga, nè troppo breue, ma spedita, nella quale il Piuuan facci il suo sermone, e la confessione, conforme l'vso.

Nè niuno ardisca dir Messa auanti il Parocho in quella Parochia, conforme la costituzione del Vescouo Manino 1608 cinque Maggio, acciochè il popolo sij istituito.

La serui vn Chierico con cotta, & habbi il suo campanello per l'eleuazione del Santissimo, e del Calice, nè esso Chierico parti dall'Altare, e se occorresse far qualche cerca si mandi vn'altro a farla.

Che li corporali, e purificatori con tutte l'altre cose dell'Altare sijno mondi..me, con due ampolette di vetro, vna per il vino, e l'altra per l'acqua, proibendo sub poena suspensionis, a quei Preti schiaui che arduano in vn'istesso boccaletto douendo, portar l'acqua, & il vino, giusta la costituzione 1594.

Che l'ordine di Monsig. Vescouo Manino sij osseruato circa l'ordine delle Messe Collegiate, cioè, che vna si dica a buon'ora per quei che vogliono far viaggio, e andar a far lauorare; e di là a due hore l'altre; e sul tardi vn'altra; tenendo sempre stabile quest'ordine, acciochè il popolo sappi come regolarsi.

Gli Altari habbino le sue tre touaglie, et li consecrati la sua tela incerata fuora la pietra.

Nè de cetero si possi fabricar Altari, che non sijno di muro lungo piedi quattro e mezzo, e doi e mezzo largo.

Nè si possi celebrar Messa foura Altari portatili, che non sijno di pietra uiua, con la sepoltura delle Reliquie dalla parte di foura, e la pietra sij lunga almeno quarte due e meza, e longa il simile; e quelli, che si portano da loco a loco siano incassati in tauola, e dalla parte di foura sia coperto di tela incerata, in modo che non possi esser toccata.

Che niun Sacerdote forestiero sij ammesso a celebrar Messa nella sua Chiesa senza licenza nostra, o del Vicario foraneo nel suo distretto, sotto pena di sospensione, & si vedino le loro patenti, quali non passino li sei mesi: Et quanto a' Religiosi non si ammettino se non hanno le fedè de' loro Superiori, o sijno conosciuti esser del paese; nè lasciar che alcuno facci niuna imaginabil funzione senza licenza del Piuano del luogo.

Niun Sacerdote riceua mansionaria, od obbligo di Messe se prima Noi non sappiamo se hà altri oblighi, e se quelli adempisce. Né men dir Messa ne gli Oratorij priuati, o fuori delle Chiese, conforme gli ordini vecchi, né alla presenza di alcuno scomunicato.

Che nelle cerche li Sacerdoti stijno a' loro luoghi a riceuerle, conforme l'uso, e niuno debba andar per la Chiesa questuando con l'habito sacerdotale.

Che li Curati, i quali anderanno fuori alle Chiese campestri habbino vna lirazza leuando via il dar vino, ch'è vn'ecctrar a mal'vso del paese i Sacerdoti.

Che l'hostie sijo fatte di farina bianca, e da Chierici, e che li Calici sijno d'argento, e d'oro.

Che i Sacerdoti nuoui habbino la loro Fede dell'esser ammaestrati sufficientemente.

Che nelle Rogazioni niuno possi andar fuori a benedir case, né altro senza licenza del Parocho, in pena ad arbitrio nostro.

DELLE FESTE DE' SANTI, E VENERAZIONE DELLE RELIQUIE.

Cap. XII.

Le Feste de' Santi, le quali sono di precetto, conforme alla Bolla nuoua del Sommo Pontefice Vrbano VIII. 1642. adi 5. Settembre, publicata gli anni passati, sono le seguenti, nelle quali non è lecito ad alcuno laurare, sotto pena di peccato mortale.

GENARO.

1. La Circoncisione del Signore.

6. L'Epifania.

FEBBRARO.

2. La Purificazione della B. Vergine.

24. S. Matthia Apostolo.

MARZO.

19. San Gioseppe.

15. L'Annonciatione della B. Vergine.

APRILE.

25. S. Marco Euangelista tutelare della Serenissima Repubblica di Venezia.

MAGGIO.

1. SS. Filippo, e Giacomo Apostoli.

29. S. Massimo primo vescouo di Città Noua, e Protettore.

GIVGNO.

24. Natiuità di S. Gio: Battista.

29. SS. Pietro, e Paolo Apostoli.

LVGLIO.

12. S. Ermagora, e Fortunato Padroni della Chiesa di Aquileia.

25. S. Giacomo, Apostolo.

26. S. Anna.

AGOSTO.

6. Transfigurazione del Signore.

10. S. Lorenzo.

15. L'Assonzione della B.V.

24. S. Bartolomeo Apostolo.

28. S. Pelagio Protettor di Città Noua.

SETTEMBRE.

8. La Natiuità della B. Vergine.

21. S. Matteo Apostolo, et Euangelista.

29. Dedicazione di S. Michael Arcangelo.

OTTOBRE.

28. SS. Simeon, e Giuda Apostoli.

NOVEMBRE.

- 1. La festa di tutti i Santi.
- 30. S. Andrea Apostolo.

DECEMBRE.

- 21. S. Tomaso Apostolo.
- 25. Natiuità di Nostro Signore.
- 26. S. Stefano Protomartire.
- 27. S. Giouanni Euangelista.
- 28. Gl'Innocenti.
- 31. S. Silvestro Papa.

FESTE MOBILI.

La Resurrezione di N. S. con li due seguenti giorni.

Il giorno dell'Assunzione di N. S.

Le tre feste delle Pentecoste.

La Festa del Corpo di N. S. Giesù Christo.

La Festa della Santissima Trinità.

Tutte le Domeniche dell'anno.

Et li Padroni delle Chiese, delle Terre, & Ville ogn'vna del suo; & quelli che hanno più Protettori, il principale sarà di precetto, e gli altri di loro deuotione: & il simile oue si trouano Reliquie insigni essortiamo il popolo honorare la memoria di quei Santi.

Comandando in virtù di Santa Obedienza, che in termine di vn'anno quelli che haueranno alcuna Reliquia, le sij fatto il suo Tabernacolo, e tenuta in honoreuolezza, e venerazione, & le chiaui restino appresso il Piuano del luogo, o più vecchio Canonico; & doue ne sono copia ne resti anco vna al più vecchio del Consiglio; & poniamo la scomunica latae sententiae illico incurrendae, a chi non essendo di quella Collegiata, ardirà andar a mostrarle ad alcuno, toccando ad vno dei Canonici ciò fare.

Comandiamo, che tutti li Sabbati nelle Collegiate si cantino le Letanie della Beata Vergine; & nelle Ville si dicano le Feste della Beata Vergine dopo la Messa.

Più, che l'Estate tutte le Domeniche, & Feste, per leuar via li pericoli delle tempeste, si recitino le Letanie maggiori con le sue orazioni, & vna per la Serenissima Republica Veneta di queste due qui aggiunte, le quali seruiranno a dirsi nel Venerdì Santo, come comandiamo, per l'obbligo, che deuemo al nostro Principe.

Oremus, & pro Serenissimo Duce, & Principe nostro, vt Deus & Dominus cunctorum distributor, qui eundem ex arcano sua prouidentiae vnà cum Dominio Venetiarum in mundi temporalibus mirabiliter sublimauit; & per longa iam tempora eorundem statum in concussum mirabiliter gubernauit, pietatis, & iustitiae semper dona commendet. Oremus. Flectamus genua Leuate.

Omnipotens fiorentissime, coelisice Deus, qui Populum Venetiarum ab aeterno mirabiliter disposuisti, vt Ecclesiae tuae singulare patrociniū deuotius impenderet, ipsiusque pacis foedera sui sanguinis effusione vtiliter mercaretur, praesta quaesumus, vt quem signis atque miraculis Ecclesiasticis decorasti, tuae passionis meritis facias ad aeternam vitam sublimari. Qui viuus, et regnas cum Deo Patre, in vnitatem Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

DEI PAROCHI, OUER PIOUSI, E CURATI

Capitolo XIII.

Consideri ciascuno, che da Iddio sarà eletto a quest'ufficio, che la sua prima cura, è, d'hauer tutto l'animo intento alle anime de' fedeli a se soggette; e procurar di dar buon'esempio della sua vita, perchè da quì nasce la venerazione de popoli. Il secondo predicar al popolo ogni festa, e ammaestrarlo nei diuini precetti, conforme al Sacro Concilio di Trento alla sess. 22. c. 8. in lingua volgare, ouer schiaua, e ragionarli delle pene dell'Inferno, & de gli altri Nouissimi, per tener in freno la fiera loro. Per terzo amministrargli prontamente li Santissimi Sacramenti. Vedere, che li Padri di famiglia mandino i figliuoli alla Dottrina, & procurino, che li loro serui vadino alla Messa nelle feste comandate, cercando accender i popoli alla deuotione.

Publichi li decreti del sacro Concilio nelle Domeniche prime d'ogni mese, & in cadauna di quelle di Quadragesima.

Visiti gl'infermi, & i poueri, e non aspetti sij mandato a chiamare, ma da per se procuri intendere chi è risentito, e subito lo occorri, e lo facci confessare, e con soauì parole l'essorti fino ch'è di buon sentimento riceuere il Santissimo Sacramento dell'Eucharistia, et esser preparato di vscir da questo Mondo quando a Dio piacerà. Assisterli, crescendo il male, con darli l'Estrema Onzione, e principalmente veder quando stà in agonia di starli presente con dir l'orazioni, e raccomandarli l'anima, essortando alcuno della sua cura (se non li fosse altro Capellano) qual fosse timorato di Dio, a venir ad esser assistente, & aiutar il fedele in questo così gran passaggio: Altrimenti saranno da Noi notabilmente castigati.

Dei Legati pij, che facessero subito darcene auiso, e procurar l'esecuzione, morendo molti con Legati, li quali vengono da gli heredi, o Commissarij trascurati.

Habbi ogni Parocho la sua casa ben regolata, e adorna di qualche quadro di sacra Imagine, o carte deuote, e non stij da villano, come molti fanno, con pessimo esempio, essendo questa politezza segno dell'animo ben composto.

Alla casa sij annesso il suo horticello, che li seruirà per delitia, et vtile, oue habbi dei fiori per ornare a' suoi tempi gli Altari. In questa se ne starà ritirato, proibendoli l'andar vagando quà, e là, & ridursi nelle piazze, e circoli d'ogni vil plebes, ma habbi alcuni libri oltre il Sacro Concilio di Trento, la Somma del Nauarra, il Toledo, & Medina, la Vita di S. Carlo con gli suoi ricordi, e quella di S. Filippo Nerio, ed altri Santi, e questi legga.

Non partino i Curati dalla loro residenza senza nostra licenza in scritto, o del Vicario nostro, come nell'ordine publicato, e conforme le Costituzione del Valerio Visitor Apostolico numero 52. & di D. Gio. Facio 1615. numero 32. E in questo tempo douranno prouedere di alcun Sacerdote, che habbi autorità di amministrari Sacramenti.

Nè niuno pensi col star vicino alla cura, poter valersi di questo, sotto pena della perdita del beneficio, sendo necessaria l'attual residenza sua.

Non ammetti alcuno a predicar nella sua Chiesa, se non hauerà da Noi licenza in scritto; e questo sub poena suspensionis.

Che niun Parocho possa andar alle publiche Hostarie, & lui con secolari beuere, o mangiare, se non in occasione di viaggio, sotto pena di Ducati quattro da applicarsi ad arbitrio nostro. L'istesso il giuocare in luochi publichi.

Che tutti sijno tenuti auisar quando occorre nella sua cura qualche peccato enorme, o delitto di ratto, o concubinato, o di altro appartenente al foro Ecclesiastico.

Che non permetti alcun scongiuri nella sua cura, se non hauranno da Noi la espressa licenza.

Che tutti li Piouani siano tenuti assistere ai conti, che si fanno dell'entrate delle Chiese soggette alla loro cura, ed anco delle Schole, & vederli, & predicar a questi amministratori la perdizione dell'anime loro nel dissipar l'entrate di queste, proibendo ai Capellani, che vadino a i loro disnari.

Che li Piouani, che hanno sotto di se Capellani ad tempus, non lascino, ch'essi celebrino Messa nelle loro Chiese passati li 24. Aprile, se non haueranno la fede dell'Ordinario di essersi esaminati, & presentati, si come è il costume, et habbino le loro Bolle.

Che in tempo di festa non lascino la loro Chiesa senza Messa, nè ardiscano andar a Sagre d'altre Chiese, sotto pena di Lire sei d'applicarsi all'Hospitale di Città Noua, ouero all'istesse Chiese, se dai zupani saremo auisati.

Che non permetti alcuno questuar senza licenza nostra, o del Vicario in scritto.

Habbi cura dei quattro libri, conforme al Rituale, cioè dei battezzati. Di quelli che contrahono matrimonio. Dei morti; Et il quarto dello stato d'anime, e penitenti, & in essi si notino distintamente, come fin' hora è stato vsato.

Che non sopporti, che alcuno sotto qual si voglia pretesto o di effenzione, o di nobiltà li neghi il suo Quartese, procurando con ogni vigilanza di non lasciarsi defraudar nè le sue autorità, nè i suoi frutti douuti. E per schiuar molte discordie, intendemo, che li Quartesi sijno dati dai Contadini, e non dalla poca discrezione dei Decimali, massime oue quelle sono passate in laici poco timorati di Dio.

Prouedi alli poueri della sua cura, e delle pouere citelle quando a queste mancano i parenti, e con paterno zelo come Padre vniuersale di quel popolo, hauer cura, e pacificarli insieme, e intendendo controuersia alcuna subito occorrerli, e quietarli, essortandoli ad astenersi dal vino, peccato commune della Prouincia, dal quale prouengono tutti li disordini.

Veda, che la sua Chiesa risplenda da tutte le parti, perche da questa ne ridonda ogni lode, e venerazione a se stesso.

Che gli Ordini della nostra Visita circa gli Altari, et altri sijno osseruati, accioche nella ventura Visita non ci sij necessario passar dalla piaceuolezza al rigore.

Procuri di alleuar qualche fanciullo ben nato, ed introdurlo al seruitio della Chiesa, e Sagristia. Comandando nelle ville, e Terre oue sono figliuoli, nè ui sono Maestri di Schola, che i Curati faccino questa carità d'insegnarli, o far che ai vicini luoghi sijno mandati, accio che imparino alcuna cosa, non essendo più pouera la Diocese, che di questo.

Siano obligati vna volta all'anno tutti li Puiouani darci nuoua della sua cura, accioche possiamo soccorrere al loro bisogno.

Tutti li primi Vesperi delle feste, o solenità, conuocando il popolo, li dichino in Chiesa, & il giorno delle istesse subito dopo la Dottrina.

Ogni Domenica benedica l'Acqua Santa oue è costume, e poi si canti la sua Messa, e in quella habbia il suo sermone al popolo.

Che nelle Sagre della sua Chiesa non facci banchetti, o spese superflue, nè al più sia nel disnare, che vn rosto, ed vn'alesso con vn'antipasto, e postpasto con qualche frutto, douendo seruire quel congresso per religiosi discorsi, e non per crapulare; altrimenti saranno da Noi castigati.

Prohibendo totalmente l'inciuil vso di beuere col boccale a guisa d'imbriachi delle

pubbliche tauerne, e però per la prima volta pagheranno quattro lire, da esser applicate a quella Confraterna, il cui Gastaldo ce lo auiserà. Per la seconda volta sia condannato otto lire, e nella trza il doppio con altre pene.

DE' CANONICI, MAESTRI DI CERIMONIE, MANSIONARIJ, E CAPELLANI.

Cap. XIV.

Quanto è più alto il grado tanto più deue l'huomo procurare di farlo risplendere, e però essortiamo li Canonici con maggior purità di vita, e maggior cognizione delle sacre lettere honorar il suo posto.

E perchè è necessario, che tutti li luoghi vno habbi la cura delle cerimonie della Chiesa, dichiariamo, che li quattro Vicarij Foranei habbino questo carico. Quanto all'appararsi nelle Messe in terzo si dourà osseruar l'ordine nostro publicato in Buie nella Visita passata l'anno 1643.

Comandiamo a tutti li Capellani, & Mansionarij l'ossequio, che deuono al loro Rettore, e Piuano, essequendo tutto quello, che da esso circa l'ordine, e decoro della sua Chiesa li sarà ordinato, & conforme l'ordine del Vescouo Manino 1614. XI. Giugno, non possano partire delle loro cure senza la licenza di esso Piuano, la qual s'intenda solo per tre giorni, & nella Diocese, conforme anco l'ordine nostro publicato.

A' Capellani, che ogni anno vengono eletti dalli Comuni, prohibiamo totalmente, che per vn mese auanti, e vno dopo non possino dar nè da bere, nè da mangiare a quelli che hanno voto nella elezzione loro. Esortando tutti i popoli a tralasciar questa strauagante opinione, non preuedendo l'incomodo, che li nasce, che non hanno mai alcun Sacerdote di conto, non volendo i galant'huomini stare alla indiscreta loro ballottazione annuale.

Che siano tenuti esser diligenti in officiar la Chiesa, esser ai primi, e secondi Vespri, & per ruota ogn'vno far la sua settimana, & dir la sua Messa.

ORDINI COMUNI A TUTTI LI SACERDOTI E CHIERICI.

Cap. XV.

Ogni Sacerdote. che conoscesse di esser stato con sì singolar fauore eletto, & santificato foura gli altri huomini, basterebbe a menar vita irreprensibile, come si desidera in esso. E perciò oltre gli ordini dati, quando si ha parlato dei Parochi, quiui per la vita honesta di loro aggiungeremo:

Prima, che siano assidui nelle Sacre Scritture, & nei casi di coscienza, acciochè possino se stessi, & gli altri indirizzare nella vita del Signore.

Vadino sempre in habito, la cui forma fu descritta dal Vescouo Vielmi nei suoi decreti l'anno 1570. 10. Dicembre. Non vestino sordidamente, essendo il più delle volte l'estrinseco, segno dell'interno. Non vestino se non di nero, e la veste sia serrata con li suoi bottoni dauanti, con calzette di honesto colore, nè portino le maniche, che di nero, e così la cinta dell'istesso colore. Nè portino zazzare.

Inuitati a qualche honesto conuito, benche di raro, faccino la benedizione, ed

iui stiano con modestia, fuggendo il beuer soperchio; poiche intendendo, che alcuno si imbrichi, sarà da Noi grauemente castigato per la prima volta nella pena d'vn Ducato. La seconda il doppio con altra pena. Et chi prouocherà altri a beuere, quel tale cadi nell'istessa pena.

Fuggano le conuersazioni de' laici, & il fermarsi per le piazze, e far circoli con ridere, o dir parole sconcie, ma stiano ritirati. Praticino con pari suoi Ecclesiastici, & faccino insieme congreghe delle cose appartenenti alla loro cura, & orazioni; supplicando tutti li Sacerdoti a vedere, che introduciamo anco in questa Diocese la fruttifera, e laudeuol Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Nerio nostro Protettore, per beneficio di questi popoli, molto lontani dalle cose dello spirito.

Comandiamo, che non sia lecito conuersar con alcuno scomunicato, peccator publico, persona scandalosa, Vsurarij, bestemmiatori, giuocatori, nè meno con quelli, che non si saranno confessati quell'anno, & questo sub poena suspensionis.

Non giuochino a carte, né a dadi, né a pallone.

Non vadino a ballare, che saranno da Noi seueramente castigati.

Non portino anelli in dito, ricordandosi la proibizione di dir Messa con questi.

Estinguemo affatto tutte le compagnie di Preti, ed altri Religiosi, o Confraternità, oue alcune volte all'anno si raccolgono a festeggiare, mangiare, e beuere, quando passeranno le spese decretate dal mio Antecessore.

Prohibiamo l'andar di notte, & il portar armi.

Che niun Religioso possa partirsi da questa Diocese senza la licenza in scriptis, & partendosi, oltre la sospensione de' suoi ordini, si renda inhabile a poter hauer beneficio nella Diocese.

Né meno alcuno riceua nelle sue case Preti banditi da altri Prelati, se prima non saranno da Noi conosciuti, ed ammessi.

Che niuno vadi alle Sagre d'altri, se non quelli che sono inuitati, per il seruitio di quel Piuano; ed iui non faccino bagordi, o cose indecenti allo stato di Chierico.

Non vadino a caccia, nè spendino i beni della Chiesa in alleuar cani, ed altri animali superflui.

Non attendino a mercantie, o traffichi.

Se alcun Sacerdote mormora di alcuno e massime de' Sacerdoti publicamente, conforme la Constitutione del Visitator Apostolico, si procederà alla sospensione del suo carico.

DE' CHIERICI, & ALTRI, CHE SERUONO NELLE CHIESE, SAGRESTANI, CAMPANARI, ETC.

Cap. XVI.

La lontananza de' miei antecessori forse ha con somma nostra mortificazione lasciato introdur che le Sagrestie sijno cadute nelle mani de' Laici, e dai più villani e rozi vengono fatte per sturbare la pace della Chiesa.

Carico così necessario, & douuto a persone dedicate a Dio, o a Chierici, od altre pie persone dedicate totalmente allo stato Religioso. E però comandiamo, che nel termine di vn mese dopo questo Sinodo sijno resignate le Sagrestie ad vn Sagrestano, & quando questo non si troui, si accordi il Canonico vltimo conforme alle Constitutioni

del Visitator Apostolico, numero 47. il quale con vn' altro Chierico, ò Capellano habbia d'hauer cura di quelle robbe, & a' suoi tempi prepararle, o consignarle a i Canonici. A questo prescriuemo questi pochi Ordini.

Prima, Che almeno ogni Sabbatho si mondi la Chiesa, & ogni Festa si ornino gli Altari, procurando, che questi habbino le cose necessarie, ponendo i palij de' loro colori. Le cartelle delle secrete sijno intelligibili. Vi sia la sua Croce con duoi candellieri, e duoi cussini.

Che ogni mattina sij preparata la sua acqua per le mani, & nelle ampolle posto il suo vino, ed acqua, e questi sijno monde, & il vino sano.

Che li suoni gli officij a' suoi tempi, & nel tempo turbato sonar le Campane, prima il segno dell'Aue Maria, e poi disteso; aprendo la Chiesa, accioche il popolo ricorri a Dio, che si compiaccia perdonarci.

Nella Sagrestia vi sia prima il suo lauatoio, ouer secchiello, & bacinella con la sua touaglia monda.

Vn scabello da inginocchiarsi, auanti il quale sia il suo Crocefisso, e la carta della preparazione della Messa.

La carta delle cerimonie della Messa, stampata dalla buona memoria di Monsignor Manino nostro antecessore.

L'Indice delle feste di precetto, e consuetudine di questa Diocese, e del luoco, e Parochia loro.

Item vna tauoletta delle Messe, & obliigo con gli Anniuersarij per li Morti, & anco altre con la nota dei casi riseruati, e di quelli in Coena Domini quando non fossero nei Confessorij.

Guardino, che nella Chiesa non si facci alcuna dishonestà, e da questa ne scacci gli scomunicati.

Tenghi serrate le sue porte la notte, & altre hore del giorno.

Vieti, che si balli dauanti le porte della Chiesa, nè si facci mercato, o altro rumore.

Che sijno custoditi gli Oli Santi, il Battisterio, il Santuario, ed altro della Chiesa, inuigliando sij sempre accesa la lampada auanti il Santissimo Sacramento.

Che nell'aprir della Chiesa veda se per quella vi fosse alcuna immonditia, e subito la leui, regolando a suo luogo li pennelli, o confaloni delle Schole, accioche non faccino confusione in questa.

Acciochè li Chierici riceuino dal loro seruitio alcun'emolumento, & si inanimino sempre più a questo, ricordiamo alli Rettori delle Chiese quello che habbiamo ordinato nella visita di Buie di dargli alcuna cosa, e tanto più quanto li Chierici saranno solleciti a seruir le Messe, & assistere ai Diuini Officij.

DE' VICARIJ FORANEI, ET DELLE CONGREGHE DE' CASI.

Cap. XVII.

Non essendoi in questa nostra Chiesa nè Prebenda Theologale, nè somma Penitentiaria; e per le tenuità di questi Canonicati, e mancanza di altri aiuti non essendo per hora possibile erigere questi carichi, habbiamo pensato supplire con le Congreghe de' casi più spesse, accioché con questo essercitio già posto in obliuione, si vengano ad ammaestrarsi scambievolmente li nostri Curati.

Et acciochè sij più facile il congregarsi, benché la nostra Diocese sij piccola, l'habbiamo però diuisa in quattro parti, & instituiti quattro Vicarij Foranei, & quattro Congreghe giusta l'ordine publicato nell'ingresso a questa Chiesa, cioè:

La prima Città Noua, Verteneglio, & S. Lorenzo.

La seconda Buie, Tribano, Carsette, & Villa Noua.

La terza Grisignana, Piemonte, Portole, e Castagna.

La quarta Momiano, Sterna, & Berda.

Ogni Congrega elegga il suo Segretario, quale in vn libro registri l'azzioni con la nota de gl'interuenti, & dei Casi, e loro decisione. & finito l'anno n'elegga vn'altro; intendendosi, che anco li Vicarij Foranei durino l'istesso tempo, & si riului la carica ad vn'altro, accioché tutti partecipino delle cariche. La pena a chi non verrà alle Congreghe di questi, ò venendo, non vorrà far il suo debito, sij di lire cinque, da esser applicate ad arbitrio nostro.

DELLE CHIESE, CONFRATERNE, ET PITTURE.

Cap. XVIII.

Niun può fondar Chiesa, nè constituir Confraterna, ouer Altare senza licenza del Vescouo, nè mutar Altare da luogo, nè altro di notabile far nelle Chiese a Noi soggette.

Che le Chiese habbino tutto quello, che nelle Visite è stato ordinato, e conforme alla loro honoreuolezza, e queste sijno chiuse a' suoi tempi.

Che le campestri sijno serrate, hauendo però nelle porte il loro fenestrino, e tutti habbino chi le gouerna, e dei più vicini di stanza a queste.

Che li Mendicanti stijno alle porte.

Niuno passeggi per Chiesa quando si officia, o predica, nè meno in quella si faccino circoli, mercati, o contratti, nè vender candeled, o altro.

Niuno entri nelle Chiese con cani da caccia, sparauieri, schioppi, o armi d'hasta.

Niuno dipinga nelle Chiese l'Imagime del Saluator nostro, e della Beata Vergine, degli Angeli, Apostoli, Euangelisti, e Santi, e Sante, che con gli antichi habiti vsati dalla Chiesa. Così non espona nella Chiesa alcuna imagine profana, conforme Bolla del Sommo Pontefice Vrbano Ottauo 1642. 26. Giugno.

Che nelle Chiese le Donne vengano col capo coperto, incaricando a ciò li Parochi a comandarglielo strettamente, essendo rito antico della Chiesa.

DEI BENI DELLE CHIESE, E D'OGNI ALTRO BENEFICIO, ET CONFRATERNE.

Cap. XIX.

Cresce ogni giorno più la pouertà dei beneficij di questa Diocese per la trascuraggine nel gouernar i beni, come anco quelli delle Chiese, e Confraterne si diminuiscono l'entrate.

Però comandiamo a cadauno, che hauerà beni Ecclesiastici, sij tenuto sub poena suspensionis, a farli ogni anno gouernare, & accrescerli più che potrà; e se ha casa, sotto

l'istessa pena, debba tenerla in acconcio, come è stato con nostri Ordini intimato.

Che tutti li Piouani, Curati, e beneficiati siano tenuti in termine di mesi quattro, sotto pena di sospensione del beneficio, ed altre ad arbitrio nostro, far vn Libro, e in quello descriuer distintamente tutti affitti, entrade, liuelli, emolumenti, Decime, o Vigesimali, o Quartesi, campi, prati, serragli, oliuari, case, ed altri stabili obligati à loro beneficij, & in quello oltre li affitti, debbino scriuer li confini, ed anco far nota di quelle che sono in barè, o incolte, ouero occupate; e nominare i nomi de gli occupanti, e quelli che li negano il loro Quartese, o vsurpano qualche terreno.

Che tutti siano in obbligo far vn Inuentario, dotazioni, priuilegi, come di qual si voglia altra scrittura concernente l'interesse delle loro Chiese, Fraterne, Altari, e beneficij, e di ciò ne facci presentazione nella nostra Cancellaria.

L'istesso comandiamo alli Guardiani, e Gastaldi delle Schole, ò Chiese campestri in termine di sei mesi, i quali passati, & non adempino in termine di sei mesi, i quali passati, & non adempito questo, li dichiariamo interdette, né in quelle si possi niun Sacerdote celebrare, inherendo a gli Ordini antichi, il tutto per ridurre in sicurezza li beni di queste pouere Chiese, de quali è così abbandonate la nostra Diocese, argomentando della loro moltitudine sparsa per la campagna, quanto questa douea esser numerosa di gente.

Che ogni prima Domenica dell'Auento, & prima di Quadragesima li Parochi, e Predicatori raccordino al popolo quello che dispone il Sacro Concilio di Trento intorno alle Decime, & essorti cadauno a pagarle prontamente per non incorrere nella scomunica. E gl'istessi publicchino il decreto contro quelli che occupano i beni, i frutti, e le ragioni delle Chiese, e lochi pij.

E che tutti quelli, che hanno Feudi nostri venghino a pigliar le inuestiture, come gli habbiamo ammoniti li 4. Marzo 1643.

E vedendo come stanno mal menate l'entrate di tante Schole, che sono nella nostra Diocese, ammoniamo con paterno affetto tutti a riuedersi di questo errore, che quella è robba di Giesù Christo, ricordando a cadauno la restituzione dei beni vsurparti, nè possono dalla escommunicatione essere assolti.

Non si possi alienare, né vendere, né impegnare, né dar a liuello beni stabili, né mobili de' luoghi pij, se non per vrgentissima causa conosciuta dal Tribunale nostro.

Che non si possa affittare a' debitori dei luoghi.

Che oue le Schole sono pouere, e per gouernar i loro pochi gli andrebbe tanto, che l'entrate, essortiamo i Gastaldi di queste a conuocar i Fratelli dell'istesse, & con essi andar a lauorare i detti luoghi, come con nostra gran consolazione habbiamo veduto fare a Piemonte, le cui Chiese superano tutte l'altre in esser ben tenute, ed ornate. Volendo tutti gouernar le Schole ricche, ma le pouere tutti li guardano sopra.

Che li Capitoli de' Canonici di Città Noua, o altre Chiese Collegiate elegghino ogni anno il suo Esattore, che scodi l'entrate fedelmente, & con diligenza; & quando per sua negligenza restarà di scodere alcun liuello, debba pagar del suo.

Né niuno ardisca scodere alcuna cosa da per se sotto pena di sospensione, se non con licenza dell'Esattore; e dalli Gastaldi delle Schole scoder il denaro delle Messe da esser da esso distribuito a quelli che le diranno, e spartire il tutto al suo tempo, rendendo il suo conto il giorno di S. Siluestro della sua amministrazione.

DEL VICARIO GENERALE, E CANCELLIER NOSTRO.

Cap. XX.

Intendiamo, che ogni ossequio sij prestato al nostro Vicario, quale habbiamo eletto ad arbitrio nostro mouibile, & con l'auttorità ordinaria.

E non potendo per la tenuità delle rendite di questa nostra Chiesa assignar alcuna mercede al sudetto per le sue fatiche, e studij, & altri dispendij, dichiariamo, che la portione de gli atti giudiciarij, sentenze, processi, per quali tocca alcuna cosa al Vescouo, s'intenda sua: così l'inuestiture de' beneficij, e conforme de' Capellani.

E quanto alla nostra Cancelleria intendiamo si vsi l'antica Tariffa. Et li giorni da giudicare dichiariamo sijno due alla settimana, cioè il Lunedì, & il Venerdì.

Che nel formare i processi contro li Chierici non si multiplichino testimonij, ma due, o tre, che a bastanza prouassero il delitto sijno riceuuti, per non multiplicar le spese a' poueri Preti.

GIUDICI, ET ESSAMINATORI CON GLI ALTRI UFFICIALI DEL SINODO.

Cap. XXI.

Giudici furono eletti

Il R. D. Francesco Carlini Canonico di Città Noua.

Il R. D. Francesco Marconi Piuano di Buie.

Il R. D. Michele Fattorelli Piuano di Momiano, & Vicario Generale.

ESSAMINATORI

Li tre sopradetti, & per li Lirici tre altri, cioè:

Il R. D. Gio: Andrea Milossi Piuano di Portole.

Il R. D. Gio: Maria Armano Piuano di Grisignana.

Il R. D. Antonio Druscouich Curato di Tribano, a' quali tutti fù dato il giuramento.

DE GLI HOSPITALI, E LORO CURATORI.

Cap. XXII.

Niuna cosa ci preme più quanto la cura dei poueri, così terrieri, come forestieri, e però preghiamo nelle viscere del Signore, che li Signori fuora gli Hospitali voglino prouedere, che sijno elette persone con qualche salario, acciocché seruino a questi pouerelli, & vadino questuando per loro alle case: & venghino da Noi, che sempre le somministraremo alcuna cosa.

Così hauer cura dei beni, se ne possedono.

DEL SEPELIR LI MORTI, SEPOLTURE, E LEGATI PIJ.

Cap. XXIII.

Che quando le Collegiate anderanno a leuar qualche morto, vadino con la loro Croce, e con bell'ordine; e tutti li Piouani procureranno ai parenti del morto leuar ogni superstitione.

Che nei giorni di Domenica, e festiuità, & altre feste principali non si sepeliscano li morti la mattina, ma dopo il Vespero.

Che niuno sij sepelito se non sarà stato tante hore fuora la terra, secondo l'vso della Chiesa; & il doppio le Donne morte di parto.

Non si permettì, che le mogli accompagnino li mariti alla sepoltura, nè i mariti le mogli, o figliuoli, per li pianti, che sturbano gli Officij.

Che niun Sacerdote possa leuar corpo dal suo luogo se non con licenza del Parocho; nè questuar fuora li Cimiterij.

Sia prohibito patti, o conuenzioni per l'essequie, e sepulture.

Sijno portati li morti di giorno.

Che quando morirà alcun Piouano della nostra Diocese sijno tenuti tutti li Sacerdoti dir vna Messa per l'anima sua, & in trenta Messe pregar Iddio per essa.

Che quando alcun Parocho sij ammalato grauemente, li suo Capellano col vicino Curato sij obligato di assisterli, e di farcelo sapere, accioche possiamo Noi stessi venire a visitarlo, e darle la nostra benedizione. Facendo dopo la sua morte l'inventario delle sue spoglie, e beni col Cancellier nostro, fino che da Noi sarà conosciuto a chi vanno date: ricordando a tutti la Bolla di Pio V. 1570. XI. Marzo, con la quale leua a tutti i Religiosi li poter testare a fauore di figliuoli illegitimi.

Che li Capitoli delle Collegiate, le quali per gli Officij de' morti per le cere, ed altro hanno vso d'hauer vna tal'elemosina; di questa ne faccino quella parte, che si deue ai Chierici, che li aiutano a cantare, o sia la decima parte, come è stato ordinato da Noi a Buie, od altra proportionata a loro fatiche.

Sijno li Notarij obligati ricordare a cadaun moriente li Legati pij, & di questi darne nota in Cancellaria, acciocché li potiamo far essequire, toccando alli Vescoui questa cura: Et quei Commissarij, che nei primi sei mesi non hanno adempito in ciò la volontà del testatore, sappino hauer perso tale autorità, e che a noi tocca il farla essequire.

Che circa le sepulture da farsi da nuouo nelle nostre Chiese, queste non si permettino senza saputa nostra.

A' LAICI COSÌ NOBILI, COME PLEBEI.

Essendo stati per li passati tempi quelli dell'Istria sempre riuerenti alla Santa Sede Apostolica Romana, & amatori della Religione Christiana, e dei Prelati suoi, per il fine di questo Sinodo, laudando l'antico istituto, li preghiamo nelle viscere del Signore di proseguire sempre più nell'istesso, ed amar il loro Pastore, e li Retrtori delle Chiese, ricordandoli di eleger sempre persone fedeli alla custodia delle Sagristie, oue hanno l'vso: & quei che soprintendono alle Fabriche, & all'Entrate delle Chiese, e Fraterne aumentino li lochi pij, e gli Hospitali, douendo sempre cooperar con la volontà de' Superiori nell'essecuzioni, acciocchè maggiormente risplendi al seruitio di Dio ogni loro operazione, e riceuino alla Diuina Maestà la retribuzione.

TAVOLA DE' CAPITOLI.

PROEMIO.

Capitolo Primo.....	carte 3.
Della professione della Fede, e della Dottrina Christiana. Cap. II	6.
Dell'amministrazione dei Sacramenti. Capitolo III.	9.
Del Sacramento del Battesimo. Capitolo IV.	11.
Del Sacramento della Confermazione. Capitolo V.	13.
Del Sacramento della Penitenza. Capitolo VI.	14.
Del Santissimo Sacramento dell'Eucharestia. Cap. VII.	18.
Del Sacramento dell'Estrema Vntione. Cap. VIII.	21.
Dell'Ordine Sacro. Cap. IX.	22.
Del Sacramento del Matrimonio. Cap. X.	24.
Dell'Officio Diuino, delle festiuità della Diocese, dell'obbligo del venir alla Cathedrale, e delle Messe. Cap. XI.	26.
Delle Feste de' Santi, e venerazione delle Reliquie. Cap. XII.	33.
Dei Parochi, ouer Piuani, e Curati. Capitolo XIII.	38.
De' Canonici, Maestri di cerimonie, Mansionarij, e Capellani. Cap. XIV.	46.
Ordini communi a tutti li Sacerdoti, & Chierici. Cap. XV.	48.
De' Chierici, & altri, che seruono nelle Chiese, Sagrestani, Campanari &c. Cap. XVI.	52.
De' Vicarij Foranei, & delle Congreghe de' Casi. Cap. XVII.	56.
Delle Chiese, Confraterne, & Pitture. Cap. XVIII.	57.
Dei beni delle Chiese, e d'ogni altro beneficio, e Confraterne. Cap. XIX.	59.
Del Vicario Generale, e Cancellier nostro. Cap. XX.....	63.
Giudici, & Essaminatori con gli altri Officiali del Sinodo. Cap. XXI... ..	64.
De gli Hospitali, e loro Curatori. Capitolo XXII.	65.
Del sepelir li morti, sepolture, e legati pij. Cap. XXIII.	66.

ADì 20 LUGLIO 1644

Il presente libro intitolato Sinodo Diocesana di Città Noua celebrata adì 17. Maggio 1644. nella Chiesa Catedrale da Monsig. Giacomo Filippo Tomasini Vescouo, & Conte di S. Lorenzo, &c. fù veduto, & approbato per le stampe di Padoua, non vi essendo in esso cosa contraria alle regole, né a Principi, o buoni costumi.

Così è, Io F. Antonio Vercelli da Lendinara Inquisitore di Padoua, di propria mano.

ADì 14. SETTEMBRE 1644.

Si concede licenza di potersi stampare in Vdine.

Così è, Io F. Lodouico Sillani da Gualdo Inquisitor Generale di Aquileia, & Concordia.

Battista Nani Reformatore.
Pietro Foscarini Reformatore.

Aluise Querini Sec.

* * *

Biblioteca Universitaria di Padova.
Collocazione: Ba 1078 – 5. (22-10-84)
Operatore: Borghetto Pierantonio.

SAŽETAK: BISKUPSKI CRKVENI SABOR U NOVIGRADU - 17. SVIBNJA 1644. – Autor nam predstavlja biskupski crkveni sabor u Novigradu, što ga je 17. svibnja 1644. u katedrali predvodio biskup Giacomo Filippo Tommasini. Kako je biskup utvrdio u “Predgovoru” - (uvodu) - vijećanje ovog sabora trebalo bi predstavljati prvi sinod u povijesti novigradske biskupije. Rezultat je to intenzivnog zasjedanja skupštine na kojem se razmatraju razni aspekti religioznog i moralnog života klera i pučanstva biskupije, a na prijedlog sabornika, tj. sudaca Francesca Carlinija iz Novigrada, Francesca Marconija iz Buja, Michelea Fattorellija iz Momjana te biskupskih ispitivača Andree Milossija iz Oprtlja, Gio: Maria Armana iz Grožnjana i Antonija Druscovicha iz Tribana, koji su bili utvrdili kršenja istih.

Odluke se odnose isključivo na pitanja prijavljena za raspravu, ali su ujedno i plod pastoralnih posjeta pojedinim župama u biskupiji, koje je s ozbiljnim namjerama i pomnim osobnim nadzorom obišao biskup jasna reformatorskog duha.

Čitajući kazalo 23-ju poglavlja možemo utvrditi da se radi o prilično homogenom i organsku povezanom skupu temeljnih odredbi koje se odnose na disciplinske, sudbene i liturgijske probleme, ali istovremeno, potkrjepljuju dogmatske stavove katoličkog nasljeđa u skladu s novijim razvojem Tridentskog koncila.

Analizom novigradskog sinodskog pravilnika nailazimo na bitne značajke koje izražavaju protureformatski aspekt katoličke obnove, kao što su obveza “*professio fidei Tridentinae*”, reafirmacija svećeničke discipline formuliranjem strogih represivnih mjera, isticanje posebnih molitava Duhu Svetomu, Djevici Mariji, Svecima, i analogno tome, prakticiranje onih sakramenata koje su protestanti bili zaniijekali, kao na pr. Kajanje, Euharistija i Posljednje pomazanje, kontrola privatnog života vjernika, jačanje vjerske discipline, popis zabranjenih knjiga, organizacijski zahtjev da se vjerski život do u tančine uredi uz vrlo malo prostora za inicijativu pojedinaca i njegove spontane sklonosti, te neprestano nastojanje da se putem svetkovina vjerskih blagdana, štovanja relikvija i kroz liturgijske procesije pučanstvu pruža poseban religiozni osjećaj.

Valja naglasiti da Tommasinijevo djelo predstavlja jedan od prvih ozbiljnih i usklađenih pokušaja da se u novigradskoj biskupiji stvore neophodni preduvjeti kako bi se cjelokupna struktura i svećenički

život podvrgli jedinstvenom procesu prave pravcate reforme utemeljene na onom što je u drugoj polovici XVI. stoljeća proizašlo iz odluka usvojenih na nekoliko zasjedanja Tridentskog koncila.

POVZETEK: ŠKOFIJSKA SINODA NOVIGRADA Z DNE 17. MAJA 1644 V STOLNI CERKVI POD VODSTVOM MONSINJORJA GIACOMA FILIPPA TOMMASINIJA, ŠKOFA IN GROFA LOVREČICE – Avtor poroča o škofijski sinodi v Novigradu, ki je potekala 17. maja 1644 v stolni cerkvi pod vodstvom škofa Giacoma Filippa Tommasinija. Po njegovih besedah v proemiju - (prvem poglavju) - naj bi ti sinodski odloki predstavljali prvo sinodo v zgodovini novigradske škofije. Sad intenzivnega zasedanja, v katerem se obravnavajo vidiki verskega in moralnega življenja duhovnikov in vernikov škofije, ki so jih predlagali udeleženci (oziroma sodniki Francesco Carlini iz Novigrada, Francesco Marconi iz Buj, Michele Fattorelli iz Momjana in škofijski izpraševalci Andrea Milossi iz Oprtlja, Gio Maria Armano iz Grožnjana in Antonio Druscovich iz Tribana) in ugotovili njihove zlorabe.

Odloki izrečno obravnavajo kar je bilo razkrito v razpravi, so pa tudi sad pastoralnih obiskov v posameznih župniščih škofije, ki so jih resno opravili škofovi sodelavci pod skrbnim osebnim nadzorom škofa, jasno opredeljenega za reforme.

Iz kazala XXIII-ih poglavij, v katerih je razčlenjena snov sinode, je razvidno, da gre za precej homogen in celovit korpus odlokov disciplinske, jurisdikcijske in liturgične narave, ki pa obenem utrjujejo dogmatična stališča katoliške tradicije v skladu z zaključki Tridentskega koncila.

Iz analize novigradskega sinodalnega odloka lahko opazimo bistvene poteze, ki izražajo protireformistični vidik katoliške prenove, to je obvezo "*professio fidei Tridentinae*"; ponovno uveljavitev cerkvene discipline s sestavo strogih represivnih predpisov; pospeševanje posebnih molitev Najsvetejšemu, Devici Mariji, Svetnikom in, podobno tistih zakramentov, ki so jih protestanti zanikali kot so Pokora, Evharistija in Sveto maziljenje; nadzor nad zasebnim življenjem vernikov; poudarek disciplinskega vidika vere; seznam prepovedanih knjig; organizacijska potreba po urejanju celotnega

verskega življenja z dopuščanjem pobude posameznika in njegovega naravnega nagnjenja le v majhni meri ter stalna skrb nuditi prebivalstvu poseben verski smisel v slovesnosti verskih praznikov, v čaščenju relikvij in v liturgičnih procesijah.

Treba je omeniti, da Tommasinijevo delo predstavlja enega izmed prvih resnih in skladnih poskusov ustvariti v škofiji v Novigradu predpostavke za resnični enotni reformni proces celotne cerkvene strukture in življenja na podlagi sklepov zasedanj Tridentinskega koncila v drugi polovici XVI. stoletja.